

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

37.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 1942-XXI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>	
<b>Saluto ai Caduti ed ai combattenti delle Forze armate.</b> . . . . .	561		
PRESIDENTE.			
<b>Disegni di legge (Discussione ed approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. (2151) . . . . .	561		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .			
Istituzione, per la durata dell'attuale stato di guerra, della carica di Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto nella Regia marina. (2167) . . . . .	563		
BONAMICI, <i>Relatore</i> .			
Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (2168) . . . . .	563		
RICCI GIORGIO, <i>Relatore</i> .			
Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado IV (2170) . . . . .	564		
GECI, <i>Relatore</i> .			
		Aggiornamento dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. (2171) . . . . .	564
CATALDO, <i>Relatore</i> .			
		Costituzione in enti amministrativamente autonomi dell'Istituto superiore tecnico di artiglieria e della sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito. (2172) . . . . .	564
CARRAROLI, <i>Relatore</i> .			
		Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (2177)	
		PRESIDENTE - ASINARI DI SAN MARZANO, <i>Relatore</i> .	565
		Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio. (2179) . . . . .	565
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .			
		Facoltà al Ministro dell'aeronautica di nominare 30 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 30 novembre 1941-XX. (2181)	565
VITALINI SACCONI, <i>Relatore</i> .			
		Avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2182) . . . . .	565
FERRETTI DI CASTELFERRETTO, <i>Relatore</i> .			

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Modifica durante l'attuale stato di guerra delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2183) . . . . .	566
PULLÈ, <i>Relatore</i> — FERRETTI DI CASTELFERRETTI, <i>Presidente</i> .	
Reclutamento nel Regio esercito dei cittadini albanesi. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2196) . . . . .	567
GAGETTI, <i>Relatore</i> .	
Organici dei sottufficiali del ruolo servizi e ruolo specialisti dell'Arma aeronautica (2197) . . . . .	568
MANNI, <i>Relatore</i> .	
Norme per l'avanzamento, in tempo di guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (2200)	569
RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Istituzione di due ruoli speciali di ufficiali del servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei corpi militari della Regia marina (2202) . .	570
RICCARDI ARTURO, <i>Sottosegretario di Stato</i> .	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare (2203)	571
SARGIACOMO, <i>Relatore</i> — SCUERO, <i>Sottosegretario di Stato</i> , FERRETTI DI CASTELFERRETTO, <i>Presidente</i> .	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Istituzione del grado di aiutante di battaglia nella Regia aeronautica. (2198)	568
PRESIDENTE, MANNI, <i>Relatore</i> .	
<b>Esame di un decreto registrato con riserva</b> . . . . .	
572	
CECI, <i>Relatore</i> .	

**La riunione comincia alle 10.**

(*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la guerra, Scuero, e per la marina, Riccardi Arturo*).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Ginnasi Flaminio, Chiozzi Millelire e Tarabini. Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Barbaro, Di Belsito, Margara, Negrotto Cambiaso, Oggianu e Sacco. Costata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *segretario*, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Saluto ai Caduti ed ai combattenti delle Forze armate.**

PRESIDENTE (*Sorge in piedi. Tutti i presenti si alzano*). Rivolge un pensiero riverente e grato ai gloriosi Caduti di tutte le Forze armate e un voto augurale ai valorosi combattenti che in terra, sul mare e nel cielo, tengono alto il nome d'Italia in questo momento duro, aspro, e vivamente combattuto. Ad essi vada, da questo Consesso, una parola di riconoscenza e di fede nell'immane vittoria. (*Vivi applausi*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (2151)**

PRESIDENTE. Riferisce in vece del relatore Barbaro, in congedo.

Nota che il decreto-legge in esame colma una lacuna del precedente decreto-legge del 7 aprile 1941 il quale stabiliva la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile, ai fini delle nomine e promozioni, per i dipendenti celibi delle pubbliche amministrazioni. Secondo questo decreto, potevano fruire della disposizione di favore, che prescinde dal requisito di coniugato o di vedovo, necessario per la promozione, soltanto quegli impiegati i quali posteriormente al 12 maggio 1941 si trovassero, al momento utile per la promozione, in servizio militare, o fossero militarizzati o fossero, come impiegati, dislocati in terre d'oltre mare o in servizio presso enti militari, mentre rimanevano esclusi dal beneficio coloro che, pur avendo partecipato ad operazioni di guerra fossero stati smobilitati ancorchè per infermità, mutilazioni o ferite e si trovassero, al momento utile per la promozione, nuovamente in servizio civile.

A rendere più stridente questa incongruenza, si è aggiunto il fatto che molti dipendenti di pubbliche amministrazioni sono riusciti ad ottenere di prestar servizio presso

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

enti militari anche per brevissimo tempo e senza neppure allontanarsi dal luogo di loro abituale residenza; sono stati promossi, e quindi sono tornati tranquillamente al loro lavoro.

Il decreto-legge in esame stabilisce una norma molto più rigorosa, prescrivendo una permanenza di almeno tre mesi in servizio presso reparti delle Forze armate operanti. Non vi è invece limite minimo di tale permanenza per gli invalidi o feriti di guerra e per i decorati al valor militare.

Propone l'approvazione del disegno di legge, raccomandando peraltro al Ministero della guerra di chiarire, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco, il preciso significato delle parole « forze armate operanti ».

Pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Istituzione, per la durata dell'attuale stato di guerra, della carica di Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto nella Regia marina. (2167)**

BONAMICI, *Relatore*, riferisce che, istituendosi con il provvedimento in esame, per la durata dell'attuale stato di guerra, la carica di Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto nella Regia marina, il Capo di Stato Maggiore della Regia marina verrà ad essere coadiuvato, oltre che dal suo Sottocapo di Stato Maggiore, anche dal Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto, avente il grado di ammiraglio.

I compiti di uno Stato Maggiore comprendono la parte operativa vera e propria e la parte riguardante i servizi, come addestramento, mobilitazione, intendenza ecc.

Per l'Esercito, esistono due Sottocapi di Stato Maggiore, uno per ogni branca.

Presso il Ministero della marina esiste invece un solo Sottocapo di Stato Maggiore, il quale, in questo periodo bellico, è venuto a trovarsi sempre maggiormente assorbito dalla parte operativa e quindi non può dedicarsi, come sarebbe necessario, alla coordinazione di tutte le altre attività strettamente legate alla preparazione e alla condotta delle operazioni marittime.

Pertanto, a causa del prolungarsi della guerra, la situazione impone di affidare tutto quanto concerne il coordinamento dei vari servizi (efficienza del naviglio, efficienza delle basi e delle difese costiere, impiego del personale, servizio comunicazioni, organizzazione

delle artiglierie, delle armi subacquee, dei servizi del genio navale, dell'aviazione per la marina, rifornimenti ecc.) ad un Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto, lasciando al Sottocapo di Stato Maggiore titolare la direzione e la condotta delle operazioni navali vere e proprie.

Data l'evidente sua opportunità, propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (2168)**

RICCI GIORGIO, *Relatore*, rileva che l'esperienza fatta dalla Regia marina in questi due anni di guerra ha dimostrato che il fabbisogno dei sottufficiali di alcune categorie è in continuo aumento, mentre per altre categorie le esigenze sono rimaste stazionarie e per altre infine sono in diminuzione. Di conseguenza si avverte il bisogno di trasferire aliquote di personale appartenenti alle categorie e specialità il cui fabbisogno è stazionario o in diminuzione a quelle il cui fabbisogno è invece in aumento. Ma a soddisfare queste necessità della Regia marina ostava l'articolo 21 del testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX e successive modificazioni, che vietava di massima il trasferimento dei sottufficiali, sia a domanda che di autorità, da una categoria o specialità, ad un'altra. Ad ovviare a tale stato di cose provvede il disegno di legge in esame che appunto modifica la disposizione del succitato articolo 21 nel senso di concedere al Ministro della marina la facoltà di trasferire di categoria o di specialità — per sopperire a necessità organiche di carattere urgente — i sottufficiali, sia a domanda che di autorità.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado IV. (2170)**

CECI, *Relatore*, osserva che, com'è noto, il lavoro del Tribunale supremo militare di guerra e della Procura generale militare del Re Imperatore è molto aumentato, sia in dipendenza dell'entrata in vigore dei nuovi Codici penali militari, sia per l'esistenza dello stato di guerra, in conseguenza del quale un maggior numero di cittadini è assoggettato alla giurisdizione penale militare. Perciò con il disegno di legge in esame si provvede ad aumentare temporaneamente — ossia per la durata della guerra — il numero dei magistrati militari del grado IV, occorrenti per gli speciali bisogni del momento, portandolo da due a cinque: tre con le funzioni di sostituto procuratore generale militare e due con quelle di consigliere relatore. Viene peraltro abolita, per lo stesso periodo, la carica di consigliere aggiunto.

Il disegno di legge detta particolari norme ai fini del riassorbimento delle eccedenze di questi pochi magistrati.

Nota che il provvedimento trova in certo modo riscontro (e lo precorre un poco nel tempo, fronteggiando le necessità del momento) nel nuovo ordinamento giudiziario militare che dovrà quanto prima essere attuato e che prevede quattro posti di grado IV, e, a differenza del passato, due posti di grado III, di modo che saranno sei i posti di grado elevato. Il che consentirà, allorchè troverà piena applicazione il nuovo ordinamento giudiziario militare, un agevole riassorbimento dei posti di grado IV attualmente contemplati.

Attesa l'opportunità del provvedimento è d'avviso che la Commissione abbia a darvi senz'altro la sua approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

**Discussione del disegno di legge: Aggiornamento dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. (2171)**

CATALDO, *Relatore*, fa presente che l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, stabilisce che i marescialli maggiori dei carabinieri Reali che conseguono, in seguito a deter-

minazione del comandante generale dell'Arma, la nomina a determinate cariche speciali possono rimanere nelle cariche stesse fino al compimento del 35° anno di servizio. Poichè ora, con il mutato ordinamento dell'Arma, la denominazione di dette cariche è stata cambiata, la enunciazione che di esse è stata fatta nell'articolo 7 della legge vigente non è più in armonia con l'ordinamento stesso e potrebbe causare equivoci e contestazioni da parte della Corte dei conti in sede di registrazione dei decreti di liquidazione delle pensioni. Si è reso pertanto necessario aggiornare questo articolo 7 in relazione alla nuova denominazione dei suddetti incarichi speciali. A ciò provvede il disegno di legge del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

**Discussione del disegno di legge: Costituzione in enti amministrativamente autonomi dell'Istituto superiore tecnico di artiglieria e della sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito. (2172)**

CARRAROLI, *Relatore*, ritiene che il disegno di legge ha lo scopo di rendere amministrativamente autonomi l'Istituto superiore tecnico di artiglieria e la sezione fabbricazione vetro d'ottica del Regio esercito. Ciò per ragioni semplicemente contabili, dato che questi due Istituti hanno assunto una certa importanza, il primo per la gestione che ha assunto di denaro, di materiale e di lavoro ed il secondo perchè dal periodo sperimentale è passato alla lavorazione industriale vera e propria. I due organismi dipendevano prima dalla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, alla quale, con il medesimo disegno di legge, viene revocata l'autonomia amministrativa a suo tempo attribuita, in quanto che, non dovendo più continuare ad amministrare i due enti, essa diviene un organo puramente tecnico che può essere amministrato direttamente dal Ministero della guerra.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato)*.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (2177)**

PRESIDENTE ritiene di poter esonerare il Relatore camerata Asinari di San Marzano dal riferire sul disegno di legge, in quanto il provvedimento è già stato approvato, con l'identico contenuto, dalla Commissione quando fu presentato, non come decreto-legge, ma come disegno di legge. Verificatasi una ragione d'urgenza particolare quando il disegno di legge stava per essere esaminato dalla Commissione legislativa del Senato, il Governo ha creduto opportuno emanare la disposizione colla forma del decreto-legge di cui ora si chiede la conversione in legge. Si tratta quindi di un provvedimento già discusso ed approvato dalla Commissione.

ASINARI DI SAN MARZANO, *Relatore*, dichiara che non avrebbe nulla da aggiungere alla illustrazione già fatta nella precedente discussione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio. (2179)**

PRESIDENTE riferisce in vece del Relatore Consigliere nazionale Barbaro, in congedo. Informa che il disegno di legge stabilisce una particolare graduatoria fra i parenti del militare defunto agli effetti della liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma che il militare non abbia riscosso in vita. Finora si era seguita la normale procedura vigente in materia ereditaria, ma avveniva che gli eredi erano spesso costretti a ricorrere all'opera di avvocati o di notai, con spese che non di rado assorbivano o anche superavano l'importo della modestissima somma ad essi spettante. Il Ministero della guerra ha quindi ritenuto opportuno di disporre che i pagamenti possano, previa una documentazione semplicissima, essere senz'altro eseguiti, con ordine di precedenza, a determinate categorie di aventi diritto.

Propone l'approvazione del disegno di legge e ne pone a partito gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Facoltà al Ministro dell'aeronautica di nominare 30 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 30 novembre 1941-XX. (2181)**

VITALINI SACCONI, *Relatore*, fa presente che il Ministero dell'aeronautica ha urgente necessità di immettere nei quadri del Corpo sanitario aeronautico nuovi elementi.

Con l'ultimo concorso bandito col decreto ministeriale 30 novembre 1941, i posti messi a concorso si limitavano a quaranta. Ora, date le suddette improrogabili necessità, dato che la maggior parte dei laureati in medicina si trova attualmente richiamata nel Regio esercito e dato anche il concorso indetto ha avuto esito soddisfacente, nei riguardi della preparazione dei giovani medici che vi si sono presentati, per un rilevante numero di dichiarati idonei, con il disegno di legge in esame si accorda al Ministero della aeronautica la facoltà di immettere nei quadri del Corpo sanitario aeronautico i primi trenta concorrenti dichiarati idonei dopo i vincitori del suddetto concorso.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2182)**

FERRETTI DI CASTELFERRETTO, *Relatore*, ricorda che l'avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica è attualmente subordinato a due condizioni principali: 1<sup>o</sup>) l'aver prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni; 2<sup>o</sup>) trovarsi presso gli stessi reparti operanti al momento della promozione

e, nei reparti stessi, potere essere impiegati col nuovo grado.

Derivava da ciò l'inconveniente che, spesso, ufficiali richiamati, pur avendo prestato servizio presso i reparti operanti per un periodo anche superiore ai quattro mesi, non potevano conseguire la promozione per non trovarsi più presso i reparti stessi, dai quali potevano anche essere stati allontanati per ragioni di servizio o per ferite. Allo scopo di ovviare a tale inconveniente, si è presispinto il disegno di legge in esame con il quale il periodo minimo di permanenza presso reparti operanti viene portato a 6 mesi e si stabilisce che l'avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica può essere consentito promiscuamente con i pari grado del servizio permanente dello stesso ruolo e con la medesima anzianità, anche se all'atto della promozione essi non si trovino più in servizio presso reparti operanti in zona di operazioni. Nel detto periodo di sei mesi sarà anche computato il tempo eventualmente trascorso lontano dai detti reparti, per ferite riportate in azioni belliche.

Ritiene che il disegno di legge risponda a fini di equità e che sia pertanto da approvare.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico.

(È approvato)

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato)

**Discussione del disegno di legge: Modifica durante l'attuale stato di guerra delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2183)**

PULLÈ, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame risponde a fini di giustizia e di equità. Secondo le disposizioni vigenti, l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, per ragioni di disciplina e di inquadramento, ha luogo col grado di aviere. In tempi normali i corsi duravano generalmente 18 mesi, durante i quali si conseguiva dapprima il grado di aviere scelto e poi quello di sergente. Attualmente invece i corsi durano al massimo cinque mesi. Il disegno di legge in discussione stabilisce che vi si possa venire ammessi, anziché soltanto col grado di aviere, con quello comunque posseduto al momento dell'ammissione stessa. Si tratta di una de-

roga alle norme vigenti, limitata al periodo di guerra e la cui opportunità discende principalmente dalla considerazione della situazione di fatto nella quale si sono venuti a trovare, per effetto dell'abolizione del beneficio del ritardo per motivi di studio, gli studenti universitari compresi nel contingente aeronautico. Il Ministero dell'aeronautica, non potendo, per ragioni organiche, immettere sul momento i detti studenti ai corsi allievi ufficiali, dovette avviarli ai corsi per allievi sottufficiali, al termine dei quali codesti giovani hanno conseguito il grado di sergente. Con il disegno di legge si viene ad ovviare all'inconveniente che i giovani stessi debbano rinunciare al grado acquisito dopo un primo regolare corso, per essere ammessi ad un successivo corso allievi ufficiali.

Propone che la Commissione raccomandi al Ministero che la disposizione sia estesa, oltre che ai corsi normali, anche ai corsi accelerati, che sono di circa tre mesi, e che in essa siano compresi non soltanto i militari di leva, ma anche quelli trattenuti alle armi o richiamati, per i quali tutti ricorrono le stesse ragioni di equità ed anche perchè, per le loro particolari condizioni economiche, questi giovani hanno maggiore necessità di usufruire dei benefici derivanti dalla applicazione del nuovo provvedimento. È fiducioso che il Governo vorrà considerare benevolmente questo voto della Commissione.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO si associa alla raccomandazione del Relatore. Osserva che, in considerazione della grande importanza assunta dai corsi allievi ufficiali per i ruoli del Ministero dell'aeronautica, sarebbe opportuno addivenire ad una revisione alquanto approfondita della loro disciplina, particolarmente al fine di evitare troppo sensibili sperequazioni tra i giovani che entrano in servizio nella Regia aeronautica e quelli che vanno nella Regia marina o nel Regio esercito. Mentre i giovani, volontari, o di leva, o richiamati, che vengono ammessi al corso allievi ufficiali dell'aeronautica, dopo due anni di frequenza sono ancora o primi avieri o qualche volta sergenti e vengono promossi ufficiali solo quando partono per il reparto, i giovani ammessi ai corsi allievi ufficiali del Regio esercito e della Regia marina conseguono dopo appena sei mesi il grado di ufficiale. Da sei mesi a due anni la differenza è notevole ed appare non pienamente giustificata. Perciò formula la raccomandazione al Ministero dell'aeronautica di fissare la sua attenzione su tale differenza, che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è molto sentita dai giovani, specialmente da quelli che provengono dalle Università.

PRESIDENTE assicura il Relatore e il camerata Ferretti di Castelferretto che delle loro rispettive raccomandazioni sarà data comunicazione al Ministero dell'aeronautica.

Mette a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Reclutamento nel Regio esercito dei cittadini albanesi. (2196)**

CAGETTI, *Relatore*, rileva anzitutto come, in sostanza, il disegno di legge riproduca le disposizioni del vigente testo unico sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI; alcune di tali disposizioni risultano opportunamente modificate, in relazione alla diversità, rispetto a quelle italiane, delle condizioni civili, sociali, amministrative e giudiziarie albanesi. Lo scopo del provvedimento in esame è infatti quello di fare aderire le disposizioni di legge vigenti in Italia per il reclutamento del Regio esercito alle diverse condizioni ambientali del Regno di Albania. Il disegno di legge si compone di 188 articoli, ma le disposizioni diverse da quelle contenute nel citato testo unico per l'Italia sono relativamente poche e di non grande importanza.

La più notevole fra le nuove disposizioni è quella che si riferisce agli organi di leva. Gli uffici provinciali di leva vengono sostituiti in Albania dai distretti militari, i quali dovranno avere uno speciale « Ufficio leva e reclutamento ». Non era possibile mantenere in Albania la configurazione degli organi di leva provinciali italiani, poichè, mentre questi ultimi hanno lavoro da svolgere per tutto l'anno, nelle provincie albanesi, data la scarsità della popolazione, gli uffici stessi rimarrebbero per la maggior parte dell'anno inoperosi e comporterebbero quindi un'inutile spesa. Trasferendo i compiti relativi alla leva da uffici civili a distretti militari, si viene inoltre a conferire alla leva un'impronta più militare, e ciò appare assai opportuno se si considera la mentalità ancora semplice del popolo albanese, e che, per gli albanesi, la chiamata alle armi deve essere accompagnata da formalità di carattere militare e non può costituire un semplice atto di ordinaria amministrazione.

Le funzioni degli altri organi di leva — consigli e commissioni mobili — sono rimaste

invariate, ma si è modificata la loro composizione, per l'opportunità di introdurre stabilmente, in detti organi, elementi albanesi che abbiano sicura conoscenza della lingua, degli usi e costumi delle popolazioni albanesi.

Un'altra modifica, dettata dall'articolo 73 del provvedimento in esame, riguarda i titoli per la concessione dei benefici contemplati dall'articolo 85 del testo unico sul reclutamento del Regio esercito.

Si è tenuto presente che l'articolo 85 del suddetto testo unico prevede la possibilità di concedere benefici sul servizio militare ai cittadini italiani che si trovino in determinate condizioni familiari, e specialmente a coloro che sono considerati il sostegno della famiglia; per questi ultimi, la concessione dei benefici è condizionata alla dimostrazione che veramente si tratti dell'unico sostegno della famiglia, sicchè il fatto che, ad esempio, una sorella o una nipote concorrano anche limitatamente al sostentamento della famiglia vale ad escludere la concessione stessa.

Questo concetto, data l'organizzazione albanese, senza industrie, e dato che la quasi totalità della popolazione albanese è di religione musulmana, per cui la famiglia è considerata in modo completamente diverso dal nostro, non poteva essere applicato, e quindi l'eccezione relativa al lavoro delle donne è stata esclusa molto opportunamente dal disegno di legge in esame.

Sono stati inoltre aggiunti due titoli che danno diritto al beneficio del congedo anticipato, ubbidendosi in ciò a criteri locali diretti all'incremento dell'agricoltura da un lato e della produzione ovina dall'altro.

Nel primo caso, si dà la possibilità di essere dispensati dal servizio o di avere diritto al congedo anticipato ai proprietari di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto e che lo coltivino lavorando direttamente, purchè il chiamato alle armi sia l'unico sostegno della famiglia.

Nel secondo caso, si prevede analogo beneficio per coloro che sono proprietari di cento o più ovini, regolarmente notificati alle autorità di finanza e che attendano personalmente a questa mandria.

Osserva che l'attuale momento politico ha consigliato di sospendere fino a nuovo ordine l'applicazione di taluni degli adattamenti portati dallo stesso disegno di legge al testo unico sul reclutamento del Regio esercito. Così l'articolo 183 detta una disposizione transitoria in base alla quale, fino a quanto non sarà disposto diversamente con decreto Reale, le funzioni della leva conti-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nueranno ad essere affidate agli organi previsti dall'abrogata legge di reclutamento albanese, e cioè gli uffici di reclutamento e le commissioni di controllo, i quali per il momento rispondono molto bene al loro scopo.

Del pari, con l'articolo 182 si dispone che, fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto Reale, rimane sospesa l'applicazione degli articoli da 73 a 82 che concernono i titoli riconosciuti per essere ammessi al beneficio del congedo anticipato. Tali norme saranno pertanto transitoriamente sostituite dalle disposizioni della abrogata legge di reclutamento albanese, che per il momento meglio rispondono alle particolari condizioni ambientali e alle speciali esigenze della organizzazione amministrativa e politica dell'Albania.

Data la opportunità del provvedimento, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Si approvano gli articoli da 1 a 181).*

Avverte che all'articolo 182, con il quale, sospendendosi l'applicazione di talune norme, l'eventuale congedo anticipato viene concesso ai militari che siano riconosciuti « sostegni di famiglia » con le modalità dell'abrogata legge di reclutamento albanese, è stato presentato un emendamento da parte del Governo, inteso ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « salvo per quanto si riferisce all'ammontare del reddito massimo mensile di cui può godere un iscritto o un suo familiare, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, e che il Ministero della guerra ha facoltà di modificare, in rapporto alle variazioni del valore reale del franco oro ».

Pone a partito l'articolo 182 così emendato.

*(È approvato — Si approvano gli articoli da 183 a 188).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Organici dei sottufficiali del ruolo servizi e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica. (2197)**

MANNI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge si propone di adeguare gli organici dei sottufficiali dei ruoli servizi e specialisti dell'Arma aeronautica alle attuali necessità di servizio, ogni giorno crescenti. È evidente che per incrementare i servizi tecnici, sia

di bordo che di terra, è indispensabile poter disporre del relativo personale, i cui organici vanno quindi adeguati alle necessità. Di qui l'opportunità del disegno di legge in esame, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: Istituzione del grado di aiutante di battaglia della Regia aeronautica. (2198)**

PRESIDENTE comunica che il Relatore, camerata Manni, ha presentato un emendamento al disegno di legge, proponendo la soppressione del primo comma dell'articolo 5, il quale dice: « Gli aiutanti di battaglia occupano in organico altrettanti posti di maresciallo di prima classe ». Senonchè la finanza ha fatto sapere che non approva questo emendamento perchè esso importerebbe un maggiore onere finanziario, e propone la seguente formulazione del suddetto primo comma: « Gli aiutanti di battaglia occupano altrettanti posti nell'organico dei sottufficiali ».

Prega il camerata Manni di dire anzitutto se egli è d'accordo o meno sull'emendamento proposto dal Ministro delle finanze, perchè nel caso che egli non lo accettasse, la Commissione non potrebbe approvare l'emendamento, senza aver sentito il parere del sottosegretario di Stato per l'aeronautica e quello del Ministro delle finanze. Sarebbe perciò necessario il rinvio della discussione.

MANNI, *Relatore*, ritiene opportuno di sentir prima che cosa pensi la Commissione riguardo all'uno che all'altro emendamento.

Rileva che il provvedimento adottato dall'aeronautica è simile a quello che l'Esercito aveva già in vigore sino dall'altra guerra e che poi ha riconfermato con legge del marzo 1940.

Lo scopo del provvedimento è chiaro e giusto, ed è superfluo illustrarlo.

Senonchè, l'aeronautica ha voluto attenersi a criteri un po' più restrittivi di quanto non lo siano quelli della legge dell'esercito. Difatti, mentre l'esercito, nella sua legge del 1940, stabilisce che il grado di aiutante di battaglia viene conferito ai sottufficiali e ai militari di truppa esclusivamente per azioni compiute in guerra, l'articolo 2 del disegno di legge proposto dall'aeronautica dice che

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali e militari di truppa per azioni svolte in guerra nelle quali si ravvisino atti veramente eccezionali, nel cui compimento abbia riflesso, oltre che il valore, il possesso e l'esercizio di attitudini morali e militari non comuni ed in ogni caso tali da offrire il più ampio affidamento sulla perfetta idoneità del militare ad assolvere le funzioni inerenti al nuovo grado ».

Vi è stato quindi, da parte dell'aeronautica l'intendimento di essere molto più prudenti nel conferire tale grado.

Ma ciò che preoccupa è l'articolo 5, dalla dizione del quale si vede come la promozione ad aiutante di battaglia, da conferirsi a sottufficiali e a militari di truppa di qualsiasi grado, già riconosciuti meritevoli, sia subordinata all'esistenza della necessaria vacanza organica nel ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup>.

E qui cade l'efficacia del provvedimento, non trovando la legge pratica applicazione.

Si esaminino infatti la situazione del ruolo naviganti: si ha una consistenza di 414 marescialli di prima classe su 420 in organico. La differenza è quindi di sei: sono disponibili cioè sei posti. Questi sei posti saranno coperti, se non alla fine del 1942, sicuramente nei primi mesi del prossimo anno, per qualche promozione per merito di guerra; per cui nessun sottufficiale pilota potrebbe diventare aiutante di battaglia, nonostante la bellissima legge che ne istituisce il grado, per mancanza di posti.

Per questo aveva proposto la soppressione di questa limitazione; limitazione che, se si va a vederne la portata, è ben minima, perchè, come potrà confermare il Sottosegretario di Stato per la guerra, la percentuale degli aiutanti di battaglia potrà essere del cinque sei o sette per cento al massimo.

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Molto meno.

MANNI, *Relatore*, deduce pertanto che la percentuale si aggiri sull'uno per cento e che la limitazione mentre da una parte comporta una eventuale lieve economia, impedisce dall'altra le nomine stesse, data l'esistenza attuale dei posti d'organico. Nel proporre quindi la soppressione di quel comma, pensava che si potesse andare tranquillamente incontro al nuovo onere, dato che la percentuale è così bassa.

Potrebbe anche accettare l'emendamento proposto dal Ministro delle finanze, sebbene contenga anch'esso una limitazione non opportuna a carico dell'aeronautica; ma avverte di essere informato che il Sottosegre-

tario di Stato per l'aeronautica, impedito a partecipare alla riunione, ha espresso il desiderio che tutte le disposizioni si uniformino per quanto è possibile a quelle attualmente in vigore per gli aiutanti di battaglia del Regio esercito, dato che per questi non è prevista alcuna limitazione. Vorrebbe peraltro sentire il parere della Commissione su un nuovo emendamento che intenderebbe proporre per andare incontro alla finanza, ed inteso a rinviare al dopo guerra il riassorbimento in organico dei promossi in soprannumero.

PRESIDENTE constata che l'unanime avviso della Commissione è di accettare l'emendamento proposto dal Relatore. Senonchè, se la finanza vi si opponesse, si avrebbe il ritorno del disegno di legge dal Senato alla Camera. La soluzione pratica sarà quindi quella di rinviare la discussione del provvedimento ad altra riunione della Commissione, alla quale sarà presente il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, anche perchè è da augurarsi che nel frattempo le difficoltà della finanza siano superate. Per evitare poi che scadano i termini si chiederà una proroga. Dato che si tratta di un provvedimento importante, di altissimo valore morale per una benemerita categoria, sarebbe assurdo che si emanasse una legge che poi non potesse in pratica portare alcun beneficio agli interessati.

Pone a partito la proposta di rinvio.

(È approvata).

#### Discussione del disegno di legge: Norme per l'avanzamento, in tempo di guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (2200)

PRESIDENTE avverte che, in assenza del Relatore Negrotto-Cambiaso, il disegno di legge sarà illustrato dallo stesso Sottosegretario di Stato per la marina.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, premette che il disegno di legge ha carattere contingente in quanto si riferisce allo stato di guerra. Fa presente che, per il periodo normale di pace, le norme vigenti circa l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli in congedo della Regia marina tengono bensì conto della eventualità del richiamo di tali ufficiali, ma siccome questa possibilità, in tempo di pace, è molto limitata, all'atto pratico il movimento di avanzamento in questi ruoli è pure ridottissimo. In tempo di guerra, invece, la necessità del richiamo è ovvia, e il fatto che tale richiamo è diventato,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per questo ruolo, quasi una generalità, impone che si faccia luogo, per quanto riflette l'avanzamento nel ruolo stesso, all'applicazione delle norme che vigono per il tempo di guerra. Tutti questi ufficiali vengono utilizzati in base a criteri specifici, in modo che ciascuno possa dare il miglior rendimento nella sua destinazione e possa anche segnalarsi nel disimpegno del compito affidatogli. È quindi logico e giusto che questi ufficiali richiamati vengano facilitati nell'avanzamento, il quale, appunto per questo scopo, col provvedimento in esame, non rimane più soggetto al criterio dell'anzianità. Entro un determinato campo di scrutinio affidato, nei riguardi della sua ampiezza, al criterio discrezionale del Ministro, si applica, in tempo di guerra, anche per gli ufficiali delle categorie in congedo, la regola dell'avanzamento a scelta per merito comparativo, in modo da dare ai meritevoli una giusta ricompensa. Il provvedimento, quindi, è ispirato a una ragione di equità verso le dette categorie di ufficiali che svolgono un servizio prezioso.

La scelta per merito comparativo è sempre delicata: la bilancia delle relatività, in fatto di avanzamento, è strumento molto difficile. La scelta è però affidata a delle Commissioni le quali sono in grado di valutare il merito comparativo nei servizi dello stesso genere e si può essere sicuri che un effettivo merito speciale troverà quella giusta valutazione che è logico debba avere.

Nota che il provvedimento contiene una norma di natura diversa in riguardo agli ufficiali in congedo provvisorio. Il passaggio di ufficiali in servizio effettivo nel ruolo del congedo provvisorio può avvenire per ragioni disciplinari, professionali o per rinuncia all'avanzamento. Ora anche questi ufficiali vengono richiamati, ma, a norma della legge vigente sono esclusi dalla promozione. Appare però evidente che sul passato di questi ufficiali, che oggi vengono a compiere il loro dovere in guerra, non si debba essere troppo intransigenti. Ci saranno delle mende, ma esse sono sempre di carattere piuttosto relativo. Non è quindi giusto che si abbia a negare la promozione a questi ufficiali partecipanti alla guerra, soltanto perchè hanno subito una certa punizione disciplinare, o hanno rivelato una menda professionale, oppure perchè, per ragioni personali, hanno dovuto rinunciare alla loro carriera.

Col provvedimento attuale, questi ufficiali possono avere l'avanzamento, ma limitato ad una sola promozione ed a condi-

zione che durante l'attuale guerra, abbiano prestato, in qualità di richiamati, almeno sei mesi di servizio continuativo, che, in effetti, è servizio in zona di operazioni.

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato per la marina delle delucidazioni date e pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato)

Dichiara approvate il disegno di legge.  
(Vedi Allegato)

**Discussione del disegno di legge: Istituzione di due ruoli speciali di ufficiali del servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei corpi militari della Regia marina. (2202)**

PRESIDENTE informa che anche questo disegno di legge, in cui avrebbe dovuto pure riferire il Consigliere nazionale Negrotto Cambiaso, sarà illustrato dal Sottosegretario di Stato per la marina.

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, nota che il disegno di legge in esame ha una grandissima importanza specialmente in riflesso agli organici. Esso è costituito di due parti: la prima, compresa dall'insieme dei primi undici articoli, riguarda la istituzione di due ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo e la seconda, compresa dagli articoli 12, 13 e 14, riguarda varianti agli organici dei corpi militari della Regia marina. Per quanto si attiene alla prima parte, rammenta che la Regia marina, fra i suoi vari ruoli, ne ha due di ufficiali di complemento che sono chiamati ruoli speciali, istituiti nel 1935; all'uno appartengono gli ufficiali di vascello dello Stato Maggiore, e all'altro gli ufficiali del Genio navale. Durante questi anni, gli ufficiali dei detti ruoli hanno prestato il loro servizio, il quale però non sempre ha avuto carattere continuativo. I primi tre anni erano obbligatori per tutti; ma dopo, occorreva anno per anno, una conferma bilaterale, ossia tanto da parte dell'interessato che da parte dell'amministrazione. Su questo carattere di volontarietà, la finanza ha sempre insistito, essenzialmente perchè esso non poteva dare luogo a diritto a pensione come il servizio permanente effettivo.

La marina è stata sempre molto sollecita verso questi ufficiali, cercando anche di accrescerne i gradi. Dalla categoria di ufficiali inferiori, cui si arrestava in un primo tempo la carriera nei ruoli speciali, si è poi arrivati a conferire il primo grado degli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ufficiali superiori. Rimaneva sempre la questione amministrativa, molto delicata, e la marina ha cercato di venirvi incontro con la istituzione della cassa ufficiali che permetteva una specie di buonuscita, come per gli ufficiali dell'esercito e dell'aeronautica.

Permaneva però sempre una specie di disagio fra questi ufficiali che, giunti all'età di 33 o 34 anni, con famiglia, sentivano che quella specie di buonuscita non era sufficiente per assicurare l'avvenire della famiglia stessa. Questa giusta preoccupazione è stata tenuta nel debito conto ed ora viene concesso anche a questa categoria di ufficiali il trattamento di pensione che è prevista per gli ufficiali in servizio permanente.

È da notare che la quasi generalità dei detti ufficiali è imbarcata su torpediniere o su cacciatorpediniere e ha dato anche, nella guerra attuale, un largo sacrificio di vite. Di fronte a tale situazione e dato il fatto che durante i sette anni da che i ruoli sono stati istituiti, gli ufficiali stessi hanno partecipato anche alle campagne di Africa e di Spagna, non si poteva non concedere loro un trattamento adeguato agli oneri di servizio che ad essi incombono, compensativo degli alti meriti da essi acquisiti.

Mentre nei riguardi della finanza il provvedimento è di carattere generale, per quanto si riferisce invece al servizio, tali ruoli continueranno ad avere il carattere di ruoli speciali. Si avranno cioè due ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo: uno di vascello ed uno di ufficiali del Genio navale (Direzione macchine).

Particolari norme disciplinano le modalità di nomina degli ufficiali dei nuovi ruoli, i vari riflessi di natura economica, la cessazione del servizio ecc.

Quanto alla seconda parte del disegno di legge, che riguarda gli aumenti degli organici della Regia marina, le variazioni apportate dalle relative tabelle, già vagliate attraverso un approfondito esame con la finanza, arrecano un aumento di mille posti in organico. Però le relative assunzioni sono state ripartite in modo da avere inizio nel 1943 e da aver termine nel 1946. Ciò risponde non soltanto ad una necessità inderogabile di guerra, ma anche ad una necessità di carattere normale di organico. Sebbene in tempo di guerra l'organico abbia le sue esigenze, non si potrebbe stabilirne un aumento permanente per il solo fatto contingente della guerra.

La Commissione può avere l'assoluta certezza che le varianti proposte sono pas-

sate attraverso il vaglio più severo degli organi competenti e quindi potrà approvarle con piena tranquillità.

PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato per la marina e pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Tutti gli articoli sono approvati con le relative tabelle).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1196, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare. (2203)**

SARGIACOMO, *Relatore*, rileva che il decreto-legge di cui trattasi è anch'esso una delle leggi del ventennale, in quantochè col migliorare le pensioni e i soprassoldi fissati per i valorosi combattenti decorati al valore, si è voluto soprattutto dimostrare la riconoscenza della patria verso di essi. L'aumento dei soprassoldi per le madaglie al valor militare è così ripartito: medaglia d'oro, da lire 800 a lire 1,500 annue; medaglia d'argento da lire 250 a lire 750; medaglia di bronzo da lire 100 a lire 300 annue.

Per l'Ordine militare di Savoia, la pensione annessa a tale decorazione va da un minimo di lire 1,600 per il grado di cavaliere ad un massimo di lire 3,600 per il grado di cavaliere di gran croce. È sicuro che l'approvazione del disegno di legge risponda non solo al vivo sentimento della commissione, ma anche al sentimento di tutta la nazione, che ha sempre guardato con orgoglio e ammirazione ai camerati decorati al valore. *(Applausi).*

SCUERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*, informa che il Duce ha recentemente approvato, su proposta del Ministero della guerra, che il nastrino della croce di guerra al valore sia trasformato in nastrino azzurro. Si era pure considerata la possibilità di concedere un soprassoldo, per quanto modesto, anche ai decorati della croce di guerra al valore; ma difficoltà d'ordine finanziario hanno impedito di attuare questo desiderio. Dato che la croce di guerra è la ricompensa più consueta, si sarebbe di molto aggravato il già cospicuo onere permanente che ora comporta l'aumento concesso per l'Ordine mili-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tare di Savoia e per le medaglie al valore. Ond'è, che per dare almeno un maggior rilievo alla croce di guerra al valore, su richiesta della Commissione permanente per le ricompense, e con l'approvazione del Duce, il relativo nastrino sarà azzurro e, per non confonderlo con l'attuale nastrino della medaglia di bronzo questo sarà modificato con l'applicazione di una stelletta di bronzo.

FERRETTI DI CASTELFERRETTO fa presente come egli stesso abbia dovuto personalmente constatare quanto sia attualmente difficile e piena d'intralci la riscossione dei soprassoldi annessi alle ricompense al valore. Occorre che essa sia fatta di persona, non essendo ammessa alcuna delega, e se entro due anni la riscossione non è avvenuta, il diritto si prescrive. Propone quindi che si rivolga una raccomandazione ai Ministeri delle Forze armate, perchè vogliano accordarsi nell'adozione di un sistema unico e semplice affinchè queste difficoltà vengano eliminate.

PRESIDENTE dà atto della duplice raccomandazione, e cioè che vengano semplificate le norme riguardanti l'esazione delle pensioni e dei soprassoldi relativi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e delle medaglie al valor militare, e che venga inoltre stabilito un più congruo ed ampio termine

per il verificarsi della prescrizione estintiva, essendo quello biennale troppo breve.

Pone a partito l'articolo unico.

(*E' approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

#### Esame di un decreto registrato con riserva.

CECI, *Relatore*, informa che col Regio decreto 3 aprile 1942-XX, n. 2531, l'allievo del secondo anno di corso della Regia Accademia di fanteria e cavalleria, Rahmat Ullah, è stato nominato sottotenente effettivo dell'Arma di fanteria.

Senonchè è risultato che egli mancava di due requisiti: quello della cittadinanza italiana e quello dell'iscrizione del Partito Nazionale Fascista. Perciò il Ministero della guerra ha chiesto che il decreto di nomina a sottotenente di Rahmat Ullah venisse registrato con riserva.

Date le particolari ragioni che hanno determinato il provvedimento, propone di accordare la sanatoria.

PRESIDENTE pone a partito la proposta del Relatore.

(*E' approvata*).

La riunione termina alle 11.30.

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. (2151)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1942-XX, n. 1092, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, relativo alla sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

**Istituzione, per la durata dell'attuale stato di guerra, della carica di Sottocapo di Stato maggiore aggiunto nella Regia marina. (2167)**

ARTICOLO UNICO.

Per la durata dell'attuale stato di guerra il Capo di Stato Maggiore della Regia marina è coadiuvato nell'esercizio delle sue attribuzioni, oltrechè dal Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina, anche da un Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto della Regia marina, avente grado di ammiraglio.

Per la nomina del Sottocapo di Stato Maggiore aggiunto della Regia marina si applicano le norme stabilite per la nomina del Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina.

**Modifiche all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (2168)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*Art. 21.* — Il Ministro della marina ha facoltà di concedere il trasferimento di categoria o di specialità ai comuni di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe volontari che ne facciano domanda, nonchè ai sottocapi volontari, limitatamente, però, alla percentuale annua dell'uno per cento del ruolo nel quale il passaggio è richiesto.

Non sono consentiti trasferimenti di categoria o specialità per i sottufficiali.

Sono, tuttavia, ammessi trasferimenti di categoria o specialità, di autorità e senza limitazioni di gradi e di numero, nel caso di soppressione o costituzione di nuove categorie o specialità del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

È data, altresì, facoltà al Ministro della marina di autorizzare trasferimenti di categoria o specialità di sottufficiali, sia a domanda che d'autorità, per sopperire a necessità organiche di carattere urgente.

**Aumento temporaneo dell'organico dei magistrati militari di grado IV. (2170)**

ART. 1.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, i posti di grado IV nel ruolo dei magistrati militari sono cinque, di cui tre per le

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

funzioni di sostituto procuratore generale militare del Re Imperatore è due per quelle di consigliere relatore.

Per il periodo indicato nel comma precedente, il grado di consigliere relatore aggiunto è abolito.

ART. 2.

Il posto in soprannumero esistente, al momento della entrata in vigore della presente legge, nel grado quarto dei magistrati militari, è conservato, salvo a essere riassorbito quando si verificherà la prima vacanza successiva alla prima attuazione della presente legge.

ART. 3.

I posti di grado quarto nel ruolo dei magistrati militari, che alla data della cessazione dello stato di guerra, risulteranno in eccedenza rispetto all'organico fissato dalla tabella C) annessa al Regio decreto-legge 26 gennaio 1931-IX, n. 122, saranno conservati, salvo a essere gradualmente soppressi in dipendenza delle vacanze che, successivamente a quella data, si formeranno in detto grado.

ART. 4.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, le funzioni di segretario della commissione del personale, quando questa funziona per i magistrati militari, sono esercitate da un funzionario civile del Ministero della guerra, designato dal Ministro.

**Aggiornamento dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali. (2171)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 7 della legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è sostituito dal seguente:

« I marescialli maggiori che, in seguito a determinazione del comandante generale dell'arma, conseguono la nomina a:

comandante di sezione;

capo scrivano presso gli uffici del Comando generale dell'arma, delle divisioni e delle brigate;

capo scrivano presso gli uffici della scuola centrale (comando, amministrazione, direzione degli studi);

capo scrivano presso gli uffici (comando, amministrazione, servizio) delle legioni, reparti e gruppi autonomi;

addetto alla campagna comando legionale;

comandante di plotone presso la scuola centrale e la legione allievi carabinieri;

comandante di plotone scorta di Governatori;

possono rimanere nelle rispettive cariche, nei limiti dei posti stabiliti complessivamente dall'organico per il grado di maresciallo maggiore, fino al compimento del 35° anno di servizio, rinunciando al passaggio nel ruolo territoriale.

**Costituzione in enti amministrativamente autonomi dell'Istituto superiore tecnico di artiglieria e della sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito. (2172)**

ART. 1.

Sono costituiti, in enti amministrativamente autonomi, la sezione fabbricazione vetro d'ottica Regio esercito e l'Istituto superiore tecnico di artiglieria.

ART. 2.

Agli effetti amministrativi e contabili, la sezione fabbricazione vetro d'ottica è considerata sezione di stabilimento di artiglieria ed è amministrata secondo le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con Regio decreto 16 agosto 1926-IV, n. 1628.

L'Istituto superiore tecnico di artiglieria è amministrato secondo le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con Regio decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443, e successive modificazioni, salvo per quanto concerne la gestione del materiale del gruppo « C », per la quale si applicano le norme del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

ART. 3.

È abrogato il Regio decreto 6 maggio 1935-XIII, n. 746, relativo alla gestione amministrativo-contabile della direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni (ora direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

La presente legge ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra. (2177)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1942-XX, n. 1069, concernente l'avanzamento degli ufficiali generali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra.

**Liquidazione delle aliquote dei premi di ferma e di rafferma spettanti ai militari morti in servizio. (2179)**

ART. 1.

Le aliquote dei premi di ferma e di rafferma dei sergenti e dei sergenti maggiori e le aliquote di indennità di rafferme triennali dei carabinieri Reali e dei militari vincolati, o già vincolati, a rafferme triennali con premio, di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, all'articolo 6 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, e all'articolo 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329, in caso di decesso in servizio dei militari, vengono corrisposte, dedotti gli eventuali debiti lasciati verso l'Amministrazione militare, al coniuge superstite, semprechè non sia stata pronunciata sentenza di separazione per colpa dello stesso coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza del coniuge superstite, tali aliquote vengono corrisposte, in ordine di precedenza, ai discendenti, ovvero al padre o, in mancanza, alla madre o, in mancanza di entrambi, ai fratelli e alle sorelle del defunto.

ART. 2.

Le aliquote da corrispondere ai discendenti, ovvero ai fratelli o alle sorelle, sono ripartite in parti eguali quando trattasi di figli legittimi o legittimati, o di fratelli o sorelle germani del defunto.

Se coi figli legittimi o legittimati concorrono figli naturali, riconosciuti o dichiarati,

oppure se coi germani concorrono fratelli e sorelle unilaterali, si applicano per la misura della ripartizione le norme stabilite dal Codice civile.

ART. 3.

La qualità di avente diritto, ai sensi dello articolo 1, può essere comprovata mediante una semplice attestazione del capo ufficio o mediante lo stato di famiglia del militare defunto, rilasciato dall'autorità comunale.

Nel caso che gli aventi diritto siano minori, interdetti o inabilitati, il tutore o il curatore deve presentare l'autorizzazione a riscuotere, rilasciata dal giudice tutelare.

I documenti di cui sopra sono rilasciati in carta libera.

ART. 4.

Qualora non esistano il coniuge o i parenti indicati nell'articolo 1, il Ministero della guerra ha la facoltà di concedere il pagamento delle aliquote di cui all'articolo stesso, alle persone che provino di avere sostenuto spese per l'assistenza al militare durante l'infermità e in conseguenza del decesso, o di avergli fornito alimenti prima della venuta alle armi.

ART. 5.

Le somme da corrispondere in base alla presente legge sono esenti da qualsiasi tassa di successione.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Facoltà al Ministro dell'aeronautica di nominare 30 tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, fra i candidati idonei nel concorso bandito con decreto ministeriale 30 novembre 1941-XX. (2181)**

ARTICOLO UNICO.

È aumentato a 70 il numero dei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui al concorso bandito con decreto ministeriale del 30 novembre 1941-XX.

È data facoltà al Ministro dell'aeronautica di effettuare nomine, fino al limite di cui al comma precedente, dei candidati che abbiano conseguito l'idoneità, secondo l'ordine di classifica. Le nomine avranno effetto con decorrenza dalla data dei relativi decreti.

**Avanzamento in tempo di guerra degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2182)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 100 delle norme approvate col Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità.

« Nel suddetto periodo di sei mesi di servizio presso reparti operanti sarà computato anche il tempo trascorso lontano dai reparti stessi per ferite riportate in azioni belliche ».

**Modifica durante l'attuale stato di guerra delle vigenti disposizioni sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica. (2183)**

ARTICOLO UNICO.

Per la durata dell'attuale stato di guerra, il Ministero dell'aeronautica, fermi restando i requisiti all'uopo prescritti, ha la facoltà di ammettere ai corsi normali per allievi ufficiali di complemento in tutti i ruoli e categorie, i militari in servizio di leva con il grado raggiunto al momento dell'ammissione stessa.

La presente legge ha effetto dalla data del 1° settembre 1942-XX.

**Reclutamento nel Regio esercito dei cittadini albanesi. (2196)**

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

Sono soggetti alla leva:

a) i cittadini maschi dello Stato anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

b) coloro che, sebbene abbiano acquistata la cittadinanza straniera, non abbiano perduto quella albanese a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza;

c) coloro che non abbiano la cittadinanza albanese nè quella di altro stato e abbiano stabilito la residenza nel Regno anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita.

ART. 2.

Nessun cittadino albanese soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non provi di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

ART. 3.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

ART. 4.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito coloro che, in applicazione del Codice penale comune, sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza penale straniera alla quale sia stato dato riconoscimento nello Stato.

ART. 5.

Coloro che, nel concorso alla leva di terra e aeronautica, siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito o nella Regia aeronautica a seconda delle loro attitudini.

Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed iscritti nelle liste della leva di mare.

Sono peraltro lasciati o restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva marittima, oltre agli iscritti albanesi che si trovino nelle condizioni considerate nel secondo e terzo comma dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, vigente nel Regno d'Italia, anche quei cittadini albanesi iscritti alla leva di mare che risultassero eventualmente eccedenti al fabbisogno della Regia marina per i propri servizi locali in Albania, annualmente comunicato dal Ministero della marina al Ministero della guerra.

Viceversa, saranno cancellati dalle liste della leva di terra ed iscritti nelle liste della leva di mare quei giovani albanesi che saranno prescelti dai distretti militari in Albania fra coloro che per mestiere, professione o attitudine, siano ritenuti particolarmente adatti al servizio militare marittimo in base a designazioni fatte, anno per anno, dal Ministero della marina di concerto con quello della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

guerra. Tale scelta sarà fatta solo fino alla concorrenza di un contingente da prestabilirsi entro il mese di marzo dell'anno in cui i giovani compiono il 18° anno di età, di concerto tra i Ministri per la guerra e per la marina e solo nel caso che le iscrizioni nelle note preparatorie dei giovani soggetti alla leva marittima in Albania in base al testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima non siano sufficienti a coprire il fabbisogno di cui al precedente comma.

ART. 6.

Tutti gli arruolati sono iscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.

ART. 7.

L'obbligo del servizio militare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 20° anno di età e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età, salvo, per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che particolarmente li riguardano.

In contingenze straordinarie tale obbligo può essere anticipato.

Gli obblighi premilitari e postmilitari sono regolati dalle relative leggi.

ART. 8.

L'obbligo del servizio militare si soddisfa:

a) sotto le armi nelle Forze armate d'alto fatto della chiamata, fino al compimento della ferma di leva, e, posteriormente, durante gli eventuali richiami per istruzione o per mobilitazione;

b) in congedo illimitato per il periodo di tempo rimanente.

È ferma di leva quella che si compie per chiamata d'autorità allo scopo di prima e generale istruzione militare; ferma speciale quella che si compie per propria elezione.

Dopo compiuta la ferma di leva o la ferma speciale, possono verificarsi volontarie prestazioni di servizio alle armi per rinuncia al congedamento, per riassoldamenti, per rafferme o per nuove ferme in seguito a riammissione o riassunzione in servizio.

ART. 9.

Non è ammessa dispensa dal compiere la ferma di leva se non nei casi determinati dalla legge e in quelli per i quali la legge dà espressa facoltà al Ministro per la guerra.

ART. 10.

I trasferimenti dai ruoli del Regio esercito in quelli del C. R. E. M. e della Regia

aeronautica e viceversa, nonché i trasferimenti dai ruoli del C. R. E. M. in quelli della Regia aeronautica e viceversa, sono regolati dalle disposizioni legislative sulla leva marittima vigenti nel Regno d'Italia e nel Regno d'Albania e da quelle sulla leva aeronautica vigenti nel Regno d'Italia.

ART. 11.

Il servizio prestato nella Milizia fascista forestale, nella Milizia albanese della strada, nel Corpo armato di polizia per l'Albania e nelle altre milizie e corpi indicati nell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito vigente in Italia, che venissero istituiti in Albania, vale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

ART. 12.

A nessuna restrizione è soggetta — da parte delle autorità militari — la concessione del passaporto:

a) ai giovani che espatriano, per qualsiasi ragione, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, i quali regoleranno poi la loro posizione di leva nei modi stabiliti dal successivo articolo 59;

b) ai giovani che espatriano dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino all'apertura della leva sulla loro classe di nascita, a scopo di lavoro;

c) ai giovani cattolici che espatriano per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero, a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici;

ai giovani ortodossi che espatriano per conseguire il diploma della loro facoltà;

ai giovani mussulmani che espatriano per frequentare gli studi di teologia all'estero allo scopo di conseguire l'ixhazet.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) la concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento dell'espatriato all'epoca del suo concorso alla leva sempre quando egli si trovi di fatto ancora all'estero; perciò le autorità incaricate del rilascio di tale documento dovranno avvertire il titolare che, laddove non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 59 per far constatare una sua eventuale inabilità al servizio militare, sarà senz'altro, durante la leva sulla propria classe, arruolato nel Regio esercito.

Non appena l'iscritto sia partito per l'estero, le autorità preposte alla sorveglianza degli espatriati nelle stazioni di confine e nei

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

porti d'imbarco devono subito notificare al competente distretto militare (ufficio leva e reclutamento) le generalità dell'espatriato e la località verso cui è diretto.

L'espatrio dei giovani dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età per scopi diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*), oppure dopo l'apertura della leva sulla loro classe di nascita o dopo l'arruolamento prima di aver compiuto la ferma di leva, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione delle autorità militari.

In tali casi l'espatrio non può essere autorizzato che per un tempo determinato.

ART. 13.

È libero l'espatrio dei militari, che abbiano compiuto la ferma di leva o siano stati dispensati dal compierla.

Nei casi di cui al presente articolo l'autorità che soprintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità e il luogo ove è diretto.

ART. 14.

La facoltà di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e con quello per l'aeronautica o di questi ultimi di concerto col primo.

ART. 15.

Nei riguardi del reclutamento e del servizio militare tanto l'Italia quanto l'Albania, non sono considerati Paesi esteri fra loro e perciò l'espatrio dall'Albania in Italia e viceversa non è sottoposto ad alcuna restrizione dal punto di vista militare.

TITOLO I.

LA LEVA

CAPO I.

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

SEZIONE I. — *Generalità.*

ART. 16.

Il Ministro per la guerra provvede e soprintende a tutte le operazioni della leva militare.

In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il Consiglio di leva, la Commissione mobile e il distretto militare.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.

Il servizio militare della leva per i cittadini albanesi residenti nei possedimenti e nelle colonie italiane è regolato dalle stesse disposizioni che si applicano per i cittadini italiani, ivi residenti.

ART. 17.

In tempo di guerra, il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare che non siano costituite Commissioni mobili di leva e di costituire invece, in località da indicarsi, Commissioni temporanee.

ART. 18.

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1°) conoscere delle infrazioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;

2°) definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3°) pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

ART. 19.

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente articolo 18 sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo della Commissione mobile di leva.

SEZIONE II. — *I Consigli di leva.*

ART. 20.

I Consigli di leva hanno sede nelle città capoluogo di provincia.

Essi sono composti:

*a*) di un ufficiale superiore del Regio esercito italiano, appartenente al distretto militare designato dal comandante di esso con funzioni di presidente;

*b*) di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore, membro. Esso deve essere inferiore di grado al presidente, oppure di pari grado ma di minore anzianità;

*c*) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nell'impossibilità, di un medico civile, membro;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

d) di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto.

La presidenza, nei casi di assenza o di impedimento dell'ufficiale del distretto, è tenuta dall'ufficiale coadiutore.

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.

Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni municipio il capo municipio (Kryetari i Bashkis) od un suo delegato, assistito da un segretario del municipio nell'interesse dei suoi amministrati.

## ART. 21.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, a meno che la decisione rifletta l'idoneità fisica, nel qual caso prevale il voto del medico.

SEZIONE III. — *Le Commissioni mobili di leva.*

## ART. 22.

Ciascun Consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una Commissione che si reca nelle località più importanti della provincia, per effettuare la visita e l'arruolamento degli iscritti di tutti i municipi e comuni vicini.

Il Consiglio di leva, ove lo ritenga opportuno, può funzionare anche come Commissione mobile.

## ART. 23.

Le Commissioni mobili sono composte:

a) di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito italiano appartenente al distretto designato dal comandante di esso, presidente;

b) di un ufficiale albanese del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, coadiutore: membro;

Esso deve essere inferiore di grado al presidente oppure di pari grado, ma di minore anzianità;

c) di un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilità, di un medico civile: membro;

d) di un sottufficiale albanese del Regio esercito, segretario senza voto.

La presidenza, nei casi di assenza o impedimento dell'ufficiale del distretto, è tenuto dall'ufficiale coadiutore.

Le sedute delle Commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri Reali.

Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni municipio o comune, rispettivamente il capo municipio (Kryetari i Bashkis) o il capo comune (Kryetari i Kommunes) od un suo delegato, assistito dal segretario del municipio o comune, nell'interesse dei suoi amministrati.

## ART. 24.

La Commissione mobile rappresenta il Consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del Consiglio.

Però, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 73, la decisione, su richiesta degli iscritti di leva o dei capi delle amministrazioni municipali o comunali, può essere rimessa al Consiglio di leva, a meno che questo funzioni come Commissione mobile, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 22.

## ART. 25.

Le decisioni delle Commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.

In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.

Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo Consiglio di leva, a meno che questo funzioni come Commissione mobile.

## ART. 26.

I componenti le Commissioni mobili hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore.

## ART. 27.

Le amministrazioni dei municipi o comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono, se richiesti dalle autorità militari, i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei suddetti locali.

Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni municipali o comunali.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SEZIONE IV. — *Il Ministero della guerra e la Commissione consultiva d'appello.*

ART. 28.

Contro le decisioni dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento, entro 90 giorni dalla notificazione delle decisioni stesse.

Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37 del vigente testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito italiano.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.

Le indennità spettanti al consigliere di Stato ed al magistrato, membri della Commissione consultiva predetta, previste dall'articolo 38 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito italiano, rimangono inalterate.

CAPO II.

FORMAZIONI DELLE LISTE DI LEVA.

ART. 29.

Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni municipali e comunali sono in obbligo di avvertire con apposito manifesto e con ogni altro mezzo idoneo, i giovani, i quali nell'anno incominciante compiono il 18° anno della loro età, che hanno il dovere di farsi inscrivere sulle liste di leva del municipio o comune in cui sono legalmente domiciliati ed i loro genitori o tutori che loro è imposto l'obbligo di curarne l'iscrizione.

ART. 30.

Sono considerati legalmente domiciliati nel municipio o comune:

1°) i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre, o il tutore abbia domicilio nel municipio o comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel municipio o comune;

2°) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia

domicilio nel municipio o comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro municipio o comune;

3°) i giovani ammogliati domiciliati nel municipio o comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio;

4°) i giovani nati e domiciliati nel municipio o comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5°) i giovani residenti nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;

6°) i giovani nati nel municipio o comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro municipio o comune;

7°) i giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel municipio o comune;

8°) gli esposti dimoranti nel municipio o comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Agli effetti della iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il municipio o comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione, il municipio di Tirana.

ART. 31.

I giovani domiciliati nel municipio o comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono ugualmente essere iscritti sulle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che per età presunta si presentano spontaneamente all'iscrizione, e vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.

ART. 32.

La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'articolo 29 e sulle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

Il 1° del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale, pubblicato l'elenco dei giovani iscritti su detta lista.

ART. 33.

Nel corso dello stesso mese di febbraio, il capo dell'amministrazione municipale o comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

ART. 34.

Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni o cancellazioni che siano necessarie; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente articolo 33.

Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione municipale o comunale.

ART. 35.

Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione municipale o comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al comando del distretto militare della rispettiva provincia, nei primi 10 giorni del mese di aprile.

ART. 36.

Dal momento della trasmissione della lista di leva al comando del distretto militare sino a quella della verifica di cui all'articolo 46, il capo dell'amministrazione municipale o comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla iscrizione degli omissi che si presentino spontaneamente o vengano scoperti o denunciati.

ART. 37.

Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi:

1°) i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;

2°) gli omissi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo si sia venuto a constatare della loro omissione;

3°) i renitenti presentatisi spontaneamente od arrestati;

4°) i cancellati o riformati in leve anteriori, la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a senso del successivo articolo 53;

5°) coloro che facciano acquisto della cittadinanza albanese dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;

6°) coloro che non abbiano la cittadinanza albanese nè quella di altro Stato e stabiliscano la residenza nel Regno dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età.

CAPO III.

CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE ED ARRUOLAMENTO DEGLI INSCRITTI.

ART. 38.

Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il 20° anno di età.

È però facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata alla leva al 19° anno di età.

Quando poi lo esigano contingenze straordinarie, le classi possono essere chiamate alla leva prima dei termini suddetti.

ART. 39.

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i Consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le Commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli iscritti, ammettendoli all'eventuale congedo anticipato cui abbiano titolo.

Nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

inscritti per i quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ammettono all'eventuale congedo anticipato gli arruolati, che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.

## ART. 40.

La leva per gli iscritti regolarmente residenti all'estero, indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 20° anno di età.

Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva:

1°) i giovani nati all'estero che vi abbiano avuto sempre l'abituale residenza e i giovani che vi si siano trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età;

2°) i giovani espatriati con regolare passaporto con la qualifica di lavoratori dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura nel Regno d'Albania della leva della loro classe.

## ART. 41.

I presidenti dei Consigli di leva provvedono perchè i rispettivi Consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare d'intesa col comando del competente distretto militare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole Commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le Commissioni stesse dovranno riunirsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del Consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.

## ART. 42.

I presidenti dei Consigli di leva comunicano a tutti i municipi e comuni della rispettiva provincia il manifesto da essi firmato col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal Consiglio di leva o dalle Commissioni mobili le operazioni per ciascun municipio o comune. Tale manifesto, insieme con un elenco nominativo degli iscritti chiamati alla leva, viene pubblicato a cura dei municipi o comuni e fatti esporre in luoghi pubblici e visibili, dai capi anziani dei quartieri e dei villaggi.

## ART. 43.

Alle sedute dei Consigli di leva e delle Commissioni mobili di leva hanno l'obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli iscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'articolo 64 e per coloro che debbono essere rimandati giusta il successivo articolo 50. Per i residenti all'estero valgono le disposizioni che specialmente li riguardano, mentre per i residenti in Italia si applica il successivo articolo 61. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 166.

Gli iscritti devono essere accompagnati dai capi anziani dei quartieri o dei villaggi i quali sono responsabili dell'identificazione degli iscritti, ove essi siano privi di documenti di riconoscimento.

## ART. 44.

Gli iscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile, ovvero al Consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Ove non esistano mezzi di locomozione a tariffa militare, viene corrisposta agli iscritti una indennità nella misura e con le norme determinate dalle disposizioni di cui al successivo articolo 188.

## ART. 45.

Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigeni secondo le norme del regolamento, sono corrisposti con le limitazioni che verranno stabilite dal Ministero della guerra, i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla Commissione mobile di leva o al Consiglio di leva, ed inoltre una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della Commissione mobile o del Consiglio di leva.

Agli iscritti che si presentino al Consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla Commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

## ART. 46.

All'inizio delle operazioni di ciascun municipio o comune il consiglio di leva o la Commissione mobile procede alla verifica della lista di leva del municipio o comune stesso.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 47.

Il Consiglio di leva o la Commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune i nomi di coloro che i capi delle amministrazioni municipali o comunali hanno ulteriormente iscritti e cancella i nomi di coloro la cui iscrizione riconosca irregolare.

Cancella inoltre gli iscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso del testo unico delle relative disposizioni legislative vigenti nel Regno d'Italia e d'Albania e del precedente articolo 5.

## ART. 48.

Il Consiglio di leva o la commissione mobile, dopo effettuate le operazioni di cui agli articoli 46 e 47, procede all'esame personale degli iscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:

l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della presente legge;

la riforma o la rivedibilità di coloro che si trovino nelle condizioni a tal uopo previste dal capo IV della presente legge;

l'arruolamento di tutti coloro che risultano idonei al servizio militare, con dichiarazione di limitata idoneità per quelli fra essi che si trovino nelle condizioni a tal effetto previste negli elenchi di cui all'articolo 63;

l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per coloro che siano arruolati e che si trovino nei casi previsti dall'articolo 73, salvo, per la competenza delle Commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente articolo 24.

## ART. 49.

All'esame personale degli iscritti il Consiglio di leva o la Commissione mobile procede per mezzo del sanitario membro dello stesso Consiglio o Commissione in presenza del capo dell'amministrazione municipale o comunale o del suo delegato.

## ART. 50.

Gli iscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.

## ART. 51.

Gli iscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella

Regia aeronautica o negli altri Corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi prestino servizio in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

## ART. 52.

Il presidente del Consiglio o della Commissione mobile di leva alla fine di ciascuna seduta invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se loro consti la omissione nelle liste di giovani che debbano concorrere alla leva, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali o degli iscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

## ART. 53.

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

Le decisioni di riforma, pronunciate dai Consigli di leva o Commissioni mobili sul conto di iscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'articolo 164 sono revocabili in ogni tempo.

Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 28 fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre ai casi di revoca di cui all'articolo 160, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 54.

Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino alla emanazione della sentenza.

Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

## ART. 55.

Le questioni di cui al precedente articolo 54, anche se trattasi di iscritti arruolati dalle Commissioni mobili di leva, sono giudicate in via di urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione risiede il Consiglio di leva, in contraddittorio del presidente del Consiglio stesso.

La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il ricorso per Cassazione.

## ART. 56.

L'ufficiale coadiutore del Consiglio di leva o della Commissione mobile fornisce al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto Consiglio o della detta Commissione, debbono servire alla formazione dei ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.

Egli deve poi segnalare a parte i giovani i quali per il loro mestiere, professione o attitudine siano ritenuti particolarmente adatti al servizio militare aeronautico. Costoro devono essere trasferiti nei ruoli della Regia aeronautica.

## ART. 57.

Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.

## ART. 58.

A richiesta del presidente del Consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorchè le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.

## ART. 59.

Gli iscritti di leva regolarmente residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'articolo 12 qualora siano espatriati nelle condizioni del n. 2 dell'articolo 40.

Quelli invece che si trovano nelle condizioni del n. 1 del citato articolo 40 devono regolare la loro posizione presso le autorità diplomatiche e consolari nella cui giurisdizione risiedono, chiedendo (anche per mezzo di lettera), di essere arruolati presumendosi abili al servizio.

In entrambi i casi, però, gli iscritti di leva residenti all'estero hanno facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di iscritti di leva o di individui già arruolati.

## ART. 60.

Gli iscritti di leva regolarmente residenti all'estero, nelle condizioni del n. 1 dell'articolo 40, possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, nei modi previsti dal precedente articolo 59 ed in tale caso sono prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

Quelli di essi che rimpatriano sono prosciolti dalla nota di renitenza eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presentano agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalità di cui sopra entro trenta giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diviene definitiva a tutti gli effetti di legge.

## ART. 61.

Gli albanesi residenti in Italia iscritti nelle liste di leva delle provincie albanesi debbono regolare la loro posizione coscrizionale presso i propri organi di leva, senza bisogno di rimpatriare, chiedendo di essere sottoposti a visita, per delegazione, presso gli organi di leva del Regno d'Italia nella cui giurisdizione risiedono.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 62.

Gli iscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento, i renitenti arruolati e denunziati all'autorità giudiziaria i quali appartengono a classe o contingente già chiamato alle armi, purchè non abbiano titolo di esenzione dalla prestazione del servizio.

## CAPO IV.

## RIFORME, RIVEDIBILITÀ, DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ LIMITATA.

## ART. 63.

Sono riformati gli iscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.

Appositi elenchi approvati con decreto Reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità permanente o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente o temporaneamente l'idoneità al servizio stesso.

## ART. 64.

Il Consiglio di leva o la Commissione mobile può riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione municipale o comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 63.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il Consiglio di leva o la Commissione mobile deve procedere all'esame personale dell'iscritto.

## ART. 65.

Gli iscritti che risultano affetti da debolezza non grave di costituzione o da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però

il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.

Gli iscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.

## ART. 66.

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di leva o della Commissione mobile di mandare l'iscritto in osservazione presso un ospedale militare oppure presso una infermeria presidiaria o stabilimento sanitario analogo, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente articolo 63.

## ART. 67.

Il limite di statura per idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.

Gli iscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati.

## ART. 68.

Il Consiglio di leva o la Commissione mobile rilascia ad ogni iscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.

## ART. 69.

L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata in base agli elenchi di cui al precedente articolo 63 a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo o dispensati dal presentarsi alle armi quali residenti all'estero; come pure di pronunciare in base agli stessi elenchi e nei limiti di cui all'articolo 64 la rivedibilità dei militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili, ovvero di collocarli in licenza straordinaria per il tempo necessario.

## ART. 70.

Le decisioni di riforma, pronunciate dall'autorità sanitaria militare sul conto di militari alle armi, o in congedo, sono revocabili

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.

Dopo tale termine, le dette decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.

Le decisioni di riforma pronunciate dall'autorità militare per corruzione o per reati di procurata o simulata infermità di cui all'articolo 164 sono revocabili in ogni tempo.

## ART. 71.

Nel caso di esigenze straordinarie i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.

## CAPO V.

DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO  
ALLE ARMI.

## ART. 72.

La ferma di leva è unica per tutti gli iscritti idonei arruolati.

La durata della ferma risulta dall'articolo 85.

## ART. 73.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di inviare in congedo anticipato, i militari che i Consigli o le Commissioni mobili di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle seguenti condizioni di famiglia:

1°) primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o più figli di nazionalità albanese o italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o più figli nati vivi e vitali di nazionalità albanese o italiana dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità albanese o italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3°) unico figlio maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età;

4°) unico figlio maschio di madre vedova;

5°) primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età;

6°) primogenito di madre vedova;

7°) nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di età, oppure nipote unico primogenito di avo vedova, purchè l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni;

8°) primogenito di orfani di entrambi i genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purchè in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli maggiorenni;

9°) fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, nubili oppure vedove senza figli maggiorenni;

10°) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni;

11°) figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare;

12°) figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

13°) iscritto senza famiglia che sia proprietario di almeno un ettaro di terreno regolarmente registrato all'ufficio del catasto e che lo coltivi lavorandovi direttamente;

14°) iscritto senza famiglia che sia proprietario di cento o più ovini regolarmente notificati alle autorità di finanza e che vi attenda personalmente.

Il riconoscimento dei titoli predetti è subordinato al possesso del requisito premilitare. Si deve però prescindere da tale requisito a riguardo dei giovani i quali siano stati dispensati o esentati temporaneamente dall'istruzione premilitare o non abbiano potuto frequentare i relativi corsi, perchè residenti in località sensibilmente distanti da quelle ove essi sono svolti.

Tali circostanze devono essere comprovate mediante dichiarazione scritta delle competenti autorità della G. L. A.

## ART. 74.

Se le condizioni di cui al n. 1 dell'articolo 73 non possono far beneficiare il primogenito per essersi verificate posteriormente ai termini indicati nell'articolo 79, oppure se il primogenito abbia già concorso alla leva alla data di emanazione del decreto Reale di cui al successivo articolo 182, l'ammissione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'eventuale congedo anticipato spetta al primo figlio che concorra alla leva immediatamente dopo il verificarsi delle condizioni stesse.

## ART. 75.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore ai 40 anni abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto della dispensa o riduzione di servizio quale sostegno di famiglia in conformità della abrogata legge sul reclutamento albanese (28 marzo 1938).

Non si terrà conto però di tali benefici concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

## ART. 76.

Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1°) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2°) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno 3 anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali.

## ART. 77.

I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonchè per quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 73, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune, e, per titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova o divorziata.

Si deve però tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

## ART. 78.

I figli adottivi possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato solo per titoli relativi alla loro famiglia di origine.

## ART. 79.

I titoli all'eventuale congedo anticipato che possono essere validamente invocati, sono i seguenti:

1°) quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragioni di età o per legittimo rimando oppure che si verifichino durante la sessione della leva stessa;

2°) quelli che per effetto di modificazioni di famiglia si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita od in qualunque giorno della sessione di leva, previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3°) quelli che si verificano dopo la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre finchè questi presti servizio di leva alle armi, purchè derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

Sono modificazioni della composizione della famiglia agli effetti del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia stessa venga a trovarsi in uno dei casi previsti dal precedente articolo 76.

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;

d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;

e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 73.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

## ART. 80.

I titoli all'eventuale congedo anticipato possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre.

I titoli che sorgano comunque nell'ultimo trimestre della sessione o dopo la chiusura della sessione stessa, per una delle modificazioni di famiglia di cui all'articolo precedente, possono utilmente essere fatti valere entro il periodo di 90 giorni.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 81.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato nel caso di cui al n. 2 dell'articolo 73 è soggetta a revocazione fino al normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'iscritto, se per qualsiasi motivo il fratello o i fratelli non compiano la ferma cui sono vincolati.

ART. 82.

L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme indicate dal regolamento.

TITOLO II

IL SERVIZIO MILITARE

CAPO VI.

CHIAMATA ALLE ARMI.

ART. 83.

La chiamata alle armi ha luogo per ordine del Ministro per la guerra, normalmente nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il 21° anno di età.

È però in facoltà del Ministro per la guerra di anticipare la chiamata stessa al 20° anno di età, e, quando speciali circostanze lo esigano, di rinviare parzialmente o totalmente la chiamata alle armi al 22° anno di età.

In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.

ART. 84.

La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione a senso dell'articolo 71 è fatta d'ordine del Ministro per la guerra.

CAPO VII.

FERME DI LEVA E FERME SPECIALI.

ART. 85.

La ferma di leva è di 18 mesi.

ART. 86.

Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni 3, 2 o 1, od anche la durata mi-

nore da determinarsi con disposizione ministeriale.

La ferma degli allievi sottufficiali è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

ART. 87.

Contraggono la ferma di anni 3:

a) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'articolo 143;

b) coloro che si arruolano volontari nell'Arma dei carabinieri Reali o che vi fanno passaggio come effettivi;

c) i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e degli istituti militari di correzione e rieducazione;

d) i graduati di truppa dei depositi cavalli stalloni;

e) i musicanti effettivi non sottufficiali;

f) i caporali maniscalchi.

ART. 88.

Contraggono la ferma di anni 2:

a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi, esclusa l'Arma dei carabinieri Reali;

b) i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi;

c) i graduati di truppa e i soldati riammessi in servizio a senso dell'articolo 144.

ART. 89.

I giovani ammessi nelle scuole militari contraggono al compimento del 17° anno di età l'arruolamento volontario di anni 3, assumendo contemporaneamente l'obbligo di contrarre successive rafferme senza premio per la durata corrispondente al tempo ulteriormente necessario per completare gli studi nelle scuole e compiere successivamente i corsi nelle Regie accademie militari.

Il servizio prestato per tali ferme o rafferme non è considerato servizio di leva per gli allievi che, a domanda o di autorità, vengano dimessi dalle scuole militari o non proseguano gli studi nelle accademie militari o che non abbiano ultimato il primo corso delle accademie, allorchè la dimissione sia imputabile alla volontà dell'allievo.

ART. 90.

Contraggono la ferma di anni 1 i militari riassoldati di cui all'articolo 126 del presente testo unico.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 91.

È in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.

ART. 92.

La ferma di leva decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di 3 anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.

ART. 93.

I carabinieri Reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri 2 nell'arma in cui sono trasferiti.

ART. 94.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari devono compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

CAPO VIII.

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.

ART. 95.

Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano studenti di università o di istituti d'istruzione superiore o iscritti alle Regie accademie di belle arti, alla Regia accademia d'arte drammatica e ai corsi superiori dei Regi conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati.

Il suddetto beneficio è concesso a condizione che i militari interessati posseggano,

per frequenza ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.

ART. 96.

Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo 95 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

ART. 97.

Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace può essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'articolo 95 ai militari che siano:

a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche, agrarie, industriali e commerciali;

b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturità, di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;

c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte, alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esami.

Nei casi di cui al presente articolo il ritardo può essere concesso soltanto fino alla

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.

## ART. 98.

Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto degli articoli 96 e 97) ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti a prestare il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma.

## ART. 99.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima, o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia.

## ART. 100.

In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo fino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

Qualora 2 fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, è lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

## CAPO IX.

DISPENSE DAL SERVIZIO ALLE ARMI  
E RIDUZIONI DI SERVIZIO.SEZIONE I. — *Militari residenti all'estero.*

## ART. 101.

I militari regolarmente residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso degli articoli 59 e 60 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione sono obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

## ART. 102.

I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

## ART. 103.

Gli albanesi nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12 non perdono il diritto ad ottenere l'arruolamento con dispensa dal presentarsi alle armi a senso dell'articolo 101, o il diritto alla dispensa ottenuta (se già arruolati), qualora si rechino nel Regno d'Albania, oppure nel Regno d'Italia, nelle Isole italiane dell'Egeo, o nelle Colonie italiane:

*a)* per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura;

*b)* per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente i 12, i 6, o i 3 mesi a seconda che provengano da Paesi transoceanici, dal bacino del Mediterraneo, o da Paesi Europei.

Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali rimpatriò, o prima della scadenza dei termini di cui alla predetta lettera *b)* perde i benefici che gli spettavano per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dalle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 12.

## ART. 104.

I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'articolo 101 possono, sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito per compiere una ferma speciale di 6 mesi.

## ART. 105.

Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di 6 mesi prevista dall'articolo 104 i nati all'estero in Paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

classe e, qualora si trovino già nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania, comprovino di dover poi fare ritorno nel Paese di nascita.

Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'articolo 117 e principalmente devono aver compiuto il 17° anno di età, devono essere non ammogliati nè vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre o, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore.

ART. 106.

I militari di cui ai precedenti articoli 104 e 105, compiuta la ferma speciale di 6 mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'articolo 103, anche di ulteriore permesso di permanenza nel Regno d'Italia o nel Regno di Albania di durata non superiore ad un anno.

Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma di leva.

ART. 107.

Ai militari che compiono nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 104 e 105, possono dal Ministero degli affari esteri, essere concesse adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riepatrio.

Ai militari stessi possono altresì essere conferiti dal Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero per la guerra, speciali distintivi onorifici, da istituirsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per la guerra.

ART. 108.

La permanenza di qualsiasi durata nei territori coloniali italiani e nelle Isole italiane dell'Egeo dei militari residenti all'estero e dispensati dal presentarsi alle armi, può, per decisione del rispettivo Governo, non importare decadenza dalla dispensa stessa.

ART. 109.

I militari dispensati dal presentarsi alle armi perchè residenti all'estero, che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

SEZIONE II. — *Dispense dalla ferma di leva.*

ART. 110.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma, tutti o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovano nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente articolo 63 e gli arruolati di più bassa statura sino a quella di m. 1,54 compresa.

ART. 111.

Gli stranieri che acquistano la cittadinanza albanese sono dispensati dal compiere la ferma di leva — salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe — quando, per compierla, dovrebbero iniziare il servizio dopo il compimento del 32° anno di età.

SEZIONE III. — *Riduzione di servizio.*

ART. 112.

Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà di inviare in congedo anticipato i militari di cui all'articolo 73, ha anche quella di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato degli altri militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni. Il congedamento in entrambi i casi può essere totale o parziale, e, ove sia parziale, può essere disposto per aliquote di classi, oppure per armi e specialità, oppure seguendo i titoli elencati nell'articolo 73 per coloro che ne hanno ottenuto il riconoscimento.

ART. 113.

Le disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 83 e 112 della presente legge saranno applicate in modo che gli oneri finanziari restino contenuti nell'ammontare degli stanziamenti autorizzati annualmente con la legge di bilancio del Regno d'Italia.

CAPO X.

DISPOSIZIONI SPECIALI  
IN MATERIA ECCLESIASTICA.

ART. 114.

I militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno d'Italia o del Regno di Albania, o delle Colonie italiane, od in istituti cattolici all'estero, a compiere gli studi preparatori per le missioni, possono ottenere il ritardo della presen-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di età.

I militari i quali compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o nei possedimenti italiani, ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministero degli affari esteri, o da quello dell'Africa Italiana, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla Sezione I del Capo IX, per gli iscritti residenti all'estero.

Uguali facilitazioni sono concesse ai militari cattolici che siano chierici ordinati in *sacris* o religiosi con voti, i quali si rechino o si trovino nelle località predette per compiere gli studi preparatori per le missioni.

Tutti i benefici e agevolazioni in materia ecclesiastica regolati dal trattato fra la Santa Sede e l'Italia e dal Concordato con la Santa Sede, resi esecutivi con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810, sono estesi ai cittadini albanesi di religione cattolica.

## ART. 115.

I cittadini albanesi di religione greco-ortodossa avviati al sacerdozio, i quali frequentino le scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie o superiori, possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno, fino al 26° anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I chierici ordinati in *sacris* ed i religiosi con voti sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tal caso essi passano nelle Forze armate dello Stato, ma è loro conservato l'abito ecclesiastico per esercitare fra le truppe il loro sacro ministero. Gli altri chierici e religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime, d'intesa con il Capo della religione greco-ortodossa dell'Albania.

## ART. 116.

I cittadini albanesi di religione musulmana avviati al sacerdozio, i quali frequentano le scuole di teologia corrispondenti alle scuole medie (medrese) o superiori, possono, a loro richiesta, rinviare di anno in anno, fino al 26° anno di età, l'adempimento degli obblighi del servizio militare.

I preti musulmani (Hoxha), regolarmente nominati tali, sono esenti dal servizio

militare, salvo il caso di mobilitazione generale.

Uguale esenzione godono i preti bectashi (dervisci).

In caso di mobilitazione i detti preti passano alle Forze armate dello Stato, e, in rapporto alle esigenze, vengono adibiti per l'esercizio del loro ministero presso le truppe, oppure sono destinati ai servizi sanitari.

Peraltro, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti ritenuti indispensabili per le cure del culto, d'intesa con i capi delle rispettive comunità musulmane dell'Albania.

## CAPO XI.

VOLONTARIE PRESTAZIONI  
DI SERVIZIO ALLE ARMI.SEZIONE I. — *Arruolamenti volontari.*

## ART. 117.

I cittadini dello Stato e coloro i quali in base alle disposizioni vigenti hanno la facoltà di acquistare la cittadinanza albanese con la prestazione del servizio militare, possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Regio esercito, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

1°) abbiano compiuto il 17° e non superato il 28° anno di età;

2°) abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

3°) non siano incorsi in condanne per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e contro la famiglia, associazione per delinquere;

4°) se minorenni facciano risultare il consenso avuto dal genitore esercente la patria potestà ovvero, in sua vece, del tutore.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano concorso alla leva e siano stati arruolati, nè per i figli di albanesi all'estero;

Allorchè l'esercente la patria potestà o il tutore non possono per causa di forza maggiore dare il consenso, questo potrà essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 308, 309, 317 e 318 del Codice civile del Regno d'Albania, da designarsi dal giudice di pace su istanza del minore.

5°) sappiano leggere e scrivere.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I giovani riformati alla leva o in rassegna possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Per l'ammissione all'arruolamento volontario, gli aspiranti dovranno produrre:

- a) domanda in carta legale diretta al Ministero della guerra;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di cittadinanza albanese;
- d) eventuale titolo di studio.

## ART. 118.

Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta e leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno di Albania, o facoltà di acquistare la cittadinanza albanese mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

## ART. 119.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita Commissione del corpo per il quale sono domandati.

## ART. 120.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 17° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

Possono anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

## ART. 121.

I cittadini albanesi possono concorrere ad arruolamenti volontari per specializzati, con ferma di anni 2, che vengono indetti dal Ministero della guerra.

Gli ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati « specializzati » ed è loro corrisposta, oltre l'assegno di grado, una indennità giornaliera di franchi albanesi 0,32 (lire italiane 2).

L'indennità predetta non è cumulabile con le altre indennità che, a norma delle disposizioni in vigore, potessero competere per lo stesso servizio.

Al termine della ferma biennale sarà corrisposto agli specializzati un premio di franchi

albanesi 160 (lire italiane 1000). In caso di proscioglimento o commutazione di ferma disposti, dopo il conferimento della nomina a specializzato, per motivi di salute o esigenze di famiglia del militare, spettano tanti ventiquattresimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della ferma.

In caso di morte del militare tali quote vengono corrisposte agli eredi.

Le categorie degli specializzati e la durata dei corsi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

## ART. 122.

Il numero del personale specializzato da arruolare annualmente di cui all'articolo precedente, al quale possono concorrere i cittadini albanesi, è determinato come forza media, con la legge di bilancio del Regno d'Italia.

## ART. 123.

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministero della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Qualora il cambiamento della situazione di famiglia sia stato determinato da avvenimenti sopraggiunti dopo il concorso alla leva del giovane che si arruolò volontario, la ferma speciale da lui contratta può, per determinazione del Ministero della guerra, essergli commutata nella ferma di leva, con ammissione all'eventuale congedo anticipato cui possa aver titolo.

Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio o la commutazione della ferma possono pure essere concessi all'arruolato volontario, quando sia venuto a mancare lo scopo per il quale l'arruolamento fu contratto.

Tali provvedimenti possono poi essere applicati di autorità dal Ministero della guerra nei casi di gravi mancanze disciplinari o di cattiva condotta abituale.

Tali provvedimenti sono definitivi.

## ART. 124.

Per gli arruolamenti volontari di iscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali,

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nelle Milizie portuaria, forestale e stradale, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, in quello degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo di Polizia dell'Africa Italiana, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE II. — *Rinuncie al congedamento.*

ART. 125.

È in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.

SEZIONE III. — *Riassoldamenti.*

ART. 126.

Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno e più anni come riassoldati i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.

SEZIONE IV. — *Rafferre.*

ART. 127.

I caporali e caporali maggiori che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 129 e 132 possono essere ammessi a contrarre rafferme al compimento della ferma di leva o volontaria oppure essere riammessi in servizio alla condizione stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 142.

Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri Reali provvedono disposizioni speciali.

ART. 128.

Le rafferme possono essere annuali, con o senza premio, e triennali con premio.

Le rafferme triennali sono concesse dai comandi di corpo d'armata e dai comandi di difesa territoriale.

Le rafferme annuali sono concesse dai Comandi di corpo.

ART. 129.

Alla rafferma annuale senza premio possono essere ammessi, sotto le condizioni determinate dal regolamento:

1°) i caporali e caporali maggiori che abbiano compiuto la ferma di tre anni e

possano aspirare alla rafferma triennale con premio;

2°) i caporali e caporali maggiori di tutte le armi che, compiuta la ferma di leva o quella di due anni, domandino di rimanere alle armi per conseguire eventualmente la promozione a sergente in rapporto alle vacanze nell'organico dei sottufficiali.

ART. 130.

Alla rafferma annuale con premio possono essere ammessi i militari che abbiano compiuto una o più rafferme triennali con premio.

ART. 131.

I volontari specializzati di cui all'articolo 121 possono essere ammessi a contrarre rafferme annuali.

Con la prima rafferma l'indennità giornaliera di specializzazione viene portata a franchi albanesi 0,48 (lire italiane 3); con la seconda a franchi albanesi 0,64 (lire italiane 4); con la terza e successiva a franchi albanesi 0,80 (lire italiane 5).

Al termine di ogni rafferma annuale lo specializzato riceve un premio di franchi albanesi 160 (lire italiane 1000).

ART. 132.

Alla rafferma triennale con premio possono aspirare, purchè soddisfino alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e di istruzione determinate dal regolamento, i graduati di truppa degli stabilimenti militari di pena, degli istituti militari di correzione e di rieducazione e dei depositi cavalli stalloni, nonchè i graduati di truppa musicanti e maniscalchi.

I militari di cui sopra possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite di età.

ART. 133.

Durante la prima delle rafferme triennali di cui all'articolo precedente il militare riceve un annuo premio di franchi albanesi 32 (lire italiane 200).

Durante la seconda e la terza riceve un premio annuo di franchi albanesi 48 (lire italiane 300).

Tale premio però è ridotto a franchi albanesi 32 (lire italiane 200) per la seconda rafferma se il militare è stato riammesso in servizio dopo aver compiuto la prima

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rafferma triennale ed aver riscosso l'importo dell'indennità di cui al seguente articolo.

È ridotto pure a franchi albanesi 32 (lire italiane 200) se il militare è stato riammesso dopo aver compiuto due rafferme triennali ed avere riscosso l'importo delle indennità di cui al seguente articolo.

Il premio annuo e le indennità, di cui all'articolo seguente non possono cedere, nè pignorarsi, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare e per causa di alimenti dovuti per legge.

## ART. 134.

Al militare rafferma con premio, che abbia compiuto la prima rafferma triennale con premio, spetta l'indennità fissa di franchi albanesi 160 (lire italiane 1000).

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali con premio successivamente compiute, al rafferma spetta una indennità fissa di franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione dal servizio, oppure, in caso di promozione a sottufficiale, al compimento del 35° anno di servizio. Divengono ereditarie dal giorno in cui il militare vi acquista diritto.

Sulle medesime indennità possono essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi che saranno determinati dal regolamento.

## ART. 135.

Al militare rafferma con premio che, durante il corso di una rafferma triennale, divenga fisicamente inabile al servizio militare, od all'impiego pel quale ottenne la rafferma, spettano tanti trentaseiesimi dell'indennità inerente alla rafferma stessa, quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre le indennità cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo precedente, per rafferme compiute.

La stessa quota di indennità spetta agli eredi del rafferma con premio, morto durante il corso di una rafferma triennale.

Allo specializzato rafferma che, per sopraggiunta inabilità fisica cessi dallo speciale servizio per il quale ottenne la rafferma, spettano tanti dodicesimi di premio quanti sono i mesi di servizio prestati dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di morte tale aliquota viene corrisposta agli eredi.

## ART. 136.

Il militare ammesso alla rafferma annuale con premio riceve un premio uguale a quello da lui percepito durante l'ultima rafferma triennale compiuta.

## ART. 137.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

- a) i retrocessi dal grado;
- b) i trasferiti alle compagnie di correzione;
- c) i condannati dai tribunali ordinari per reati che importino di pieno diritto la perdita del grado;
- d) i condannati per reati previsti dal Codice penale militare;
- e) coloro che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati con premio deve essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.

## ART. 138.

Perdono i benefici della rafferma in corso, soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

- a) coloro che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita dei benefici stessi a senso dell'articolo precedente;
- b) coloro che tengano cattiva condotta;
- c) coloro che commettano grave mancanza.

## ART. 139.

Il rafferma che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo o alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

In ogni caso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con rafferma.

## ART. 140.

L'espiazione di pene che non comportino perdita dei benefici di rafferma a senso degli articoli 137 e 138 interrompe la rafferma stessa e sospende il pagamento del relativo premio.

Lo stato di diserzione e la condanna a pena temporanea, finchè non sia stata espia la pena sospende il diritto al pagamento delle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 141.

Il Ministro per la guerra può, per gravi motivi, concedere al rafferma la rescissione della rafferma.

Per effetto della rescissione il rafferma perde i benefici inerenti alla rafferma in corso, ma conserva il diritto alle indennità inerenti alle rafferme già compiute.

ART. 142.

I militari di truppa vincolati a rafferma con premio cessano, all'atto della nomina a sottufficiale, dalla qualità di raffermati con premio, e sono ammessi al trattamento stabilito dal testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

Essi conservano il diritto alle indennità inerenti alle rafferme con premio già compiute, e, se la cessazione avvenga durante il corso di una rafferma triennale, hanno diritto a tanti trentaseiesimi della indennità inerenti alla rafferma stessa, quanti sono i mesi già compiuti di quella rafferma.

SEZIONE V. — *Riammissioni e riassunzioni in servizio.*

ART. 143.

I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, i graduati di truppa del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, o istituti militari di correzione e di rieducazione, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti o maniscalchi, i quali si trovino in congedo illimitato, possono essere riammessi in servizio, purchè non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.

I suddetti militari possono, dopo un anno dalla riammissione, purchè riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio, giusta le norme contenute nei carabinieri Reali nel decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, e per le altre armi nella Sezione IV del presente Capo, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

ART. 144.

Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non avere oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di due anni, i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato.

ART. 145.

Possono altresì essere riammessi in servizio i graduati di truppa e soldati di tutte le armi, corpi e servizi per i quali a senso del precedente articolo 126 è consentito il riassoldamento, purchè si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio, come riassoldati.

ART. 146.

Gli iscritti alla leva di terra assegnati al corpo Reale equipaggi marittimi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.

ART. 147.

Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti può essere consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa di tutte le armi, corpi e servizi in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

ART. 148.

La riammissione e la riassunzione in servizio dei sottufficiali in congedo sono disciplinate dalla legge sullo stato dei sottufficiali.

CAPO XII.

OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO.

SEZIONE I. — *Congedi — Richiami alle armi — Chiamate di controllo.*

ART. 149.

Il congedo illimitato spetta ai militari che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.

Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.

ART. 150.

Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il congedamento dei graduati di truppa e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la camera di punizione, può essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.

I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono tratti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato a sensi dell'articolo 91, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.

ART. 151.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragioni di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.

ART. 152.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, di qualsiasi classe, hanno l'obbligo di notificare i cambiamenti della loro residenza al comando del distretto militare nei cui ruoli sono iscritti.

La notificazione deve aver luogo per mezzo del capo dell'amministrazione municipale o comunale non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento.

ART. 153.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.

ART. 154.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio o per distretto militare.

Tali richiami devono aver luogo per decreto Reale, ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale hanno obbligo di rispondere, nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

Col consenso degli interessati possono essere richiamati dal congedo anche singoli sottufficiali e militari di truppa.

Questi ultimi richiami possono essere disposti dal Ministero per la guerra, previo assenso della Finanza, senza che occorra decreto Reale.

ART. 155.

I sottufficiali e i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel Corpo della Regia guardia di finanza — ramo terra — in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

ART. 156.

È in facoltà del Governo di escludere dall'obbligo di rispondere ad eventuale richiamo alle armi i militari delle 10 classi più anziane, che abbiano figli in servizio sotto le armi, o morti sotto le armi e quelli che abbiano non meno di 4 figli conviventi e a carico.

ART. 157.

Il Ministero per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali in conformità dei relativi regolamenti.

ART. 158.

I sottufficiali e militari di truppa in congedo sono obbligati a rispondere alle chiamate ordinate con manifesto o con precetto personale dall'autorità militare per il controllo della forza in congedo.

Tali chiamate hanno luogo generalmente in giorno festivo.

ART. 159.

I militari in congedo illimitato chiamati per il controllo devono presentarsi al capo dell'amministrazione del municipio o comune di residenza, ovvero alle autorità militari nel municipio o comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto e del precetto personale di chiamata.

Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

CAPO XIII.

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.

ART. 160.

Non possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato di cui all'articolo 73 né rimanere in tale posizione:

1°) gli iscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dal pre-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sente Capo, salvo quanto dispone il successivo articolo 169 per i renitenti;

2°) gli iscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;

3°) i militari che, a termine del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.

## ART. 161.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto colpevole di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato, ma deve compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro egli può essere ammesso all'eventuale congedo anticipato per titoli sorti dopo il suo arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale egli avrebbe dovuto essere arruolato.

## ART. 162.

Chiunque ometta o cancelli indebitamente un giovane dalle liste di leva, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa estensibile a lire 2000.

## ART. 163.

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

## ART. 164.

Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio di corpo, di un'arma o di una specialità, commettono alcuno dei reati previsti dagli articoli 157, 158 e 159 del Codice penale militare di pace, sono puniti in conformità delle disposizioni dei detti articoli.

I pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuno dei reati suindicati, sono puniti in conformità degli articoli 162 e 163 del detto Codice. In tempo di guerra le suddette pene sono aumentate in conformità dell'articolo 47 del Codice penale militare di guerra.

## ART. 165.

I reati di cui all'articolo precedente spettano alla competenza del giudice militare da chiunque siano commessi.

## ART. 166.

L'iscritto che senza legittimo motivo non si presenti nel giorno prefisso all'esame personale ed arruolamento, ed alla nuova visita disposta agli effetti di cui al 2° e 4° comma dell'articolo 53 e al 1° e 3° comma dell'articolo 70 o che, trovandosi all'estero, non regola la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati, è considerato e punito come renitente.

La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalle Commissioni mobili.

Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva, i capi degli uffici leva e reclutamento dei distretti provvedono perchè la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei municipi o comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono iscritti.

Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva, i capi degli uffici leva e reclutamento dei distretti provvedono perchè sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.

## ART. 167.

I renitenti che si presentano spontaneamente o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del Consiglio di leva o della Commissione mobile per essere, se idonei al servizio militare, arruolati.

È in facoltà del Consiglio e della Commissione di annullare — nei casi e nei limiti previsti dal regolamento — la dichiarazione di renitenza.

Il renitente per il quale non sia intervenuto tale annullamento è denunciato dal capo dell'ufficio leva e reclutamento del distretto all'autorità giudiziaria, la quale procede in conformità dei seguenti articoli 168 e 170.

In tal caso il renitente, se sia arruolato e appartenga a classe o contingente già chiamato alle armi, deve essere subito incorporato, a meno che abbia titolo a dispensa od esenzione dalla prestazione del servizio.

I procedimenti per i reati di renitenza alla leva devono essere portati a giudizio con precedenza sugli altri.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I Consigli di leva provvedono perchè siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.

Per i renitenti residenti all'estero valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 60.

## ART. 168.

I renitenti arrestati sono puniti con la reclusione da uno a due anni; quelli che si presentano spontaneamente prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, sono puniti con la pena della reclusione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontaneamente dopo questo limite di tempo sono puniti con la stessa pena della reclusione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la reclusione da un mese ad un anno. Sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la reclusione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono aumentate fino al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui sono condannati i renitenti che non abbiano titolo alla dispensa od esenzione di cui 4° comma dell'articolo 167, viene da essi scontata quando sono inviati in congedo illimitato.

## ART. 169.

Gli iscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione medesima.

I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ammissione all'eventuale congedo anticipato pronunciato a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.

I renitenti, sia assolti che condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purchè ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.

## ART. 170.

Chiunque abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la reclusione fino a sei mesi.

Chiunque abbia cooperato alla fuga di un renitente è punito con la reclusione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardato la presentazione all'esame personale ed arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole è pubblico ufficiale, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di reclusione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a franchi albanesi 320 (lire italiane 2000).

## ART. 171.

I reati di omissione dolosa dalle liste di leva e di renitenza non si estinguono per prescrizione.

## ART. 172.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

## ART. 173.

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia, in opposizione al disposto della legge, autorizzato od ammesso assegnazioni ad eventuali congedi anticipati, riforma, dichiarazioni di idoneità limitata od esclusione dal servizio militare, ovvero autorizzato od ammesso alle agevolazioni od ai benefici previsti nel Capo IX o abbia data arbitraria estensione sia alla

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni con le pene previste dal Codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dallo stesso Codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.

ART. 174.

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge albanese ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, è punito secondo la legge albanese ancorchè non si trovi nel territorio dello Stato. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, è giudicato nuovamente nello Stato qualora il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

ART. 175.

Gli iscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati mancanti alla chiamata e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.

ART. 176.

Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'articolo 154 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si presentino nel giorno fissato, vanno soggetti a punizioni disciplinari se si presentino prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sono puniti dai tribunali militari, ai sensi del codice penale militare, se non si presentino dentro tale termine.

ART. 177.

I militari i quali siano in attesa di giudizio per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perchè imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere giudiziario militare sono assegnati ed avviati ad un corpo.

ART. 178.

I militari di cui agli articoli 152 e 158 i quali omettano di notificare il cambiamento della propria residenza ed abitazione, op-

pure manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, sono puniti, a richiesta dell'autorità militare dalla quale dipendono, con l'ammenda da franchi albanesi 3.20 (lire italiane 20) a franchi albanesi 48 (lire italiane 300).

Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.

La richiesta, in ogni caso, non può essere più proposta decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.

ART. 179.

In caso di insolvibilità del condannato, la pena dell'ammenda di cui al precedente articolo, si converte nella reclusione militare, col ragguglio di un giorno per franchi albanesi 8 (lire italiane 50).

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita pagando l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla reclusione militare sofferta, col ragguglio stabilito nel precedente comma.

Al carcere militare può essere sostituita la prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare, raggugliandosi due giorni di lavoro ad un giorno di reclusione militare.

ART. 180.

La cognizione delle contravvenzioni previste dal precedente articolo 178 appartiene ai tribunali militari.

Nei procedimenti per detta contravvenzione può, senza procedersi al dibattimento, pronunziarsi condanna con decreto, secondo le norme stabilite dall'articolo 382 del Codice penale militare.

Il contravventore è ammesso a pagare, a titolo di oblazione, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma pari alla terza parte del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre alla spesa del procedimento.

ART. 181.

In quanto non è preveduto dalle disposizioni di questo Capo, si applicano le disposizioni delle leggi penali ordinarie.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
E FINALI.

ART. 182.

Fino a quando non sarà disposto diversamente con decreto Reale, rimane sospesa l'applicazione degli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 della presente legge e l'ammissione all'eventuale congedo anticipato viene concessa ai militari i quali siano riconosciuti « sostegni di famiglia » con le norme e modalità previste dall'abrogata legge di reclutamento albanese (28 marzo 1938), salvo per quanto si riferisce all'ammontare del reddito massimo mensile di cui può godere un iscritto o un suo familiare, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, e che il Ministero della guerra ha facoltà di modificare, in rapporto alle variazioni del valore reale del franco oro.

I militari ammessi a tale beneficio con le norme e modalità predette sono, di massima, congedati dopo tre mesi di servizio. Essi possono anche essere dispensati, per disposizione del Ministero della guerra, dal compiere la ferma.

ART. 183.

Fino a quando non venga emanato il decreto di cui all'articolo precedente, le funzioni della leva continuano ad essere affidate agli organi previsti dall'abrogata legge di reclutamento albanese (uffici di reclutamento e Commissioni di controllo), anzichè a quelli previsti dal Capo I della presente legge.

Gli uffici reclutamento che non siano stati incorporati nei distretti militari passano alle loro dirette dipendenze.

ART. 184.

Fino a quando l'istruzione premilitare obbligatoria verrà estesa a tutto il territorio albanese e, in ogni caso, non oltre la data di emanazione del decreto di cui all'articolo 182, i militari i quali abbiano compiuto con successo i corsi premilitari, sono congedati con anticipazione di tre mesi.

ART. 185.

I cittadini albanesi residenti all'estero ed appartenenti a classi precedenti al 1920, anche se rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età, devono considerarsi definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere agli eventuali richiami della loro classe.

ART. 186.

Tutti gli albanesi di sangue e di lingua nati oltre i confini dello Stato i quali si trasferiscono nell'Albania libera ed indipendente allo scopo di stabilirvisi definitivamente in conformità della legge sulla sistemazione degli emigrati del 19 aprile 1932-X (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* albanese n. 34), hanno diritto in tempo di pace al rinvio della prestazione del servizio militare per 5 anni a cominciare dalla data di acquisto della cittadinanza albanese.

Trascorso tale periodo di tempo essi seguono le sorti della loro classe di nascita.

ART. 187.

Tutte le indennità, le competenze ed i premi di cui alla presente legge, sono da sottoporre alla doppia riduzione del 12 per cento, analogamente a quanto è stabilito per il Regno d'Italia dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

ART. 188.

Per l'esecuzione della presente legge saranno applicati, per quanto possibile, il regolamento sul reclutamento e le norme in vigore per l'esercito italiano, integrate da particolari disposizioni che saranno emanate dal Ministero della guerra d'intesa con quello delle finanze.

**Organici dei sottufficiali del ruolo servizi e ruolo specialisti dell'Arma aeronautica. (2197)**

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI gli organici dei sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, approvati con la legge 11 dicembre 1941-XX, n. 1400, sono sostituiti da quelli risultanti dalla seguente tabella:

*Ruolo servizi:*

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . .	N.	517
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . .	(a) »	561
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . .	(a) »	595
Sergenti maggiori e sergenti . . . .	»	2.689
	N.	<u>4.362</u>

(a) Il numero dei marescialli di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe da assegnare alla categoria musicanti, da determinarsi con decreto del Ministro dell'aeronautica, non potrà superare le 25 unità.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

*Ruolo specialisti:*

Marescialli di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	N.	1.512
Marescialli di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.643
Marescialli di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	1.740
Sergenti maggiori e sergenti. . . . .	»	7.977
		—————
	N.	12.872
		—————

ART. 2.

Entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra gli organici di cui al precedente articolo saranno soggetti a revisione.

**Norme per l'avanzamento, in tempo di guerra, degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (2200)**

ARTICOLO UNICO.

Per la durata dell'attuale stato di guerra l'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina, in deroga al disposto del 1° comma dell'articolo 88 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina approvato col Regio decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, ha luogo col criterio della scelta comparativa, ferma restando l'applicazione degli articoli 96 e 100 dello stesso testo unico.

Per lo stesso periodo gli ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio, in deroga al disposto del 2° comma dello stesso articolo 88, possono conseguire la promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del collocamento in congedo provvisorio, purchè essi, durante l'attuale guerra, abbiano prestato, in qualità di richiamati, almeno sei mesi di servizio continuativo.

**Istituzione di due ruoli speciali di ufficiali del servizio permanente effettivo e varianti agli organici dei corpi militari della Regia marina. (2202)**

ART. 1.

Sono istituiti, rispettivamente nei Corpi dello Stato Maggiore e del Genio navale, un ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo ed un ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (Direzione macchine) in servizio permanente effettivo.

I predetti ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

ART. 2.

La nomina ai gradi iniziali dei ruoli previsti dal precedente articolo si effettua con decreto Reale, su proposta del Ministro della marina, in seguito a concorso, per titoli ed esami, rispettivamente fra gli ufficiali di complemento di vascello e del Genio navale (D. M.) che siano provvisti di laurea, abbiano ultimato la ferma di leva e non abbiano superato l'età di anni 26.

Al concorso possono essere ammessi anche ufficiali di complemento dei suindicati ruoli i quali non siano laureati. La nomina di questi ultimi può effettuarsi, però, soltanto per posti non coperti da ufficiali laureati.

ART. 3.

Agli ufficiali di vascello e del Genio navale (D. M.) dei ruoli speciali si applicano tutte le norme riguardanti rispettivamente gli ufficiali di vascello e del Genio navale in servizio permanente effettivo, salvo quanto disposto dai successivi articoli 4 e 5.

ART. 4.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono stabiliti come segue:

Capitano di fregata . . . . .	anni	54
Capitano di corvetta . . . . .	»	52
Tenente di vascello . . . . .	»	45
Subalterni . . . . .	»	45

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono i seguenti:

Tenente colonnello . . . . .	anni	55
Maggiore . . . . .	»	52
Capitano . . . . .	»	45
Subalterni . . . . .	»	45

ART. 5.

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali di vascello del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4.000 lire	Sulla eccedenza.
Capitano di fregata . . . . .	1/33	1/49
Capitano di corvetta . . . . .	1/32	1/48
Tenente di vascello . . . . .	1/26	1/39
Sottotenente di vascello . . . . .	1/27	1/39
Guardiamarina . . . . .	1/27	1/40

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione agli ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale sono le seguenti:

	Sulle prime 4.000 lire	Sulla eccedenza
Tenente colonnello . . . . .	1/34	1/53
Maggiore . . . . .	1/33	1/50
Capitano . . . . .	1/30	1/47
Tenente . . . . .	1/31	1/47
Sottotenente . . . . .	1/32	1/47

ART. 6.

Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D. M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, ed a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D. M.).

Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D. M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D. M.) di complemento.

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D. M.), oppure a sottotenente di vascello, o tenente del Genio navale (D. M.), oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D. M.).

A parità di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.

Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D. M.) possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio Navale (D. M.) di complemento.

I capitani di corvetta ed i maggiori del genio navale (D. M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D. M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del genio navale (D. M.) dei ruoli speciali possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limita-

zione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 7.

Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente articolo 6, se saranno raggiunti dal limite di età prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale, potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.

ART. 8.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale (D. M.) iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento della Regia marina.

Ad essi sarà fatto il trattamento stabilito dal 1° comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098.

ART. 9.

Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente articolo 6, avranno facoltà, entro 3 mesi dalla partecipazione della nomina, di optare — per i servizi prestati nel suddetto ruolo speciale di ufficiali del complemento — fra il trattamento stabilito dall'articolo 7 della citata legge n. 1098, da liquidarsi all'atto della opzione, e la valutazione, ai fini di pensione, dei servizi stessi se resi obbligatoriamente o se prestati in periodo bellico o di mobilitazione, sia pure parziale, o di esigenze militari di carattere eccezionale.

L'opzione è irrevocabile e produce i suoi effetti anche nei riguardi degli aventi diritto a pensione di reversibilità.

Coloro che optino per la valutazione in pensione non sono tenuti al pagamento della ritenuta 6 per cento in conto entrata Tesoro per i servizi che vengono valutati in dipendenza dell'opzione.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della citata legge n. 1098 sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennità stessa.

Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina, a termini dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, numero 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al 2° comma dell'articolo 8 ed al 1° comma del presente articolo, è devoluto all'erario.

ART. 10.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento della Regia marina appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.

ART. 11.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, sarà soppresso con data che sarà stabilita dal Ministro della marina con suo decreto, appena saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 6, e con la stessa data saranno abrogate tutte le disposizioni ad esso relative.

ART. 12.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, compresi quelli dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dalla tabella A) annessa alla presente legge.

ART. 13.

Gli organici stabiliti dalla tabella A) saranno raggiunti entro l'anno 1946 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse alla presente legge.

ART. 14.

In deroga al disposto dell'articolo 2 della legge 24 agosto 1941-XIX, n. 1050, i posti stabiliti dalle annesse tabelle n. 1 a 7 in aumento ai vigenti organici degli ufficiali dei Corpi di Stato Maggiore e del Genio Navale, esclusi i ruoli speciali, potranno essere ripartiti di anno in anno fra i ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e fra quelli delle direzioni e dei servizi.

La ripartizione sarà effettuata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro della marina di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore di marina.

ART. 15.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo del colonnello farmacista della Regia marina è di anni 62.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A

QUADRI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI VARI CORPI DELLA REGIA MARINA

GRADO	STATO MAGGIORE		GENIO NAVALE		Armi navali	SANITARIO		Com- missa- riato	Capi- tanerie di Porto	C.R.E.M.
	Ufficiali di Va- scello	Ufficiali di Va- scello del ruolo speciale	Ufficiali del Genio navale	Ufficiali del Genio navale (D. M.) del ruolo speciale		Medici	Farma- cisti			
Ammiraglio d'armata. . .	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Ammiraglio di squadra. .	9	..	1	..	} (a) 5	..	..	..	..	..
Ammiraglio di divisione. .	19	..	4	..		1	..	1	1	..
Contrammiraglio. . . . .	17	..	5	..		4	..	3	3	..
Capitano di vascello . . .	145	..	34	..	18	20	1	21	20	..
Capitano di fregata . . .	269	4	94	3	41	50	3	57	60	..
Capitano di corvetta . . .	335	28	126	22	52	76	4	68	66	..
Tenente di vascello. . . .	824	198	316	148	134	134	8	182	176	268
Sottotenente di vascello. .	} 589	} 327	} 237	} 243	} 93	81	5	} 130	} 101	} 558
Guardiamarina. . . . .						..	..			

(a) Di cui uno solo di grado 3° e tutt'al più due di grado 4°.

TABELLA N. 1

CORPO DI STATO MAGGIORE

GRADO	Organici sino al 31 di- cembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1943	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1944	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1945	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1946
a) UFFICIALI DI VASCELLO									
Ammiraglio d'armata . . . .	3	..	3	..	3	..	3	..	3
Ammiraglio di squadra . . .	8	+ 1	9	..	9	..	9	..	9
Ammiraglio di divisione . . .	17	+ 1	18	+ 1	19	..	19	..	19
Contrammiraglio . . . . .	14	+ 2	16	+ 1	17	..	17	..	17
Capitano di vascello . . . . .	110	+ 19	129	+ 12	141	+ 4	145	..	145
Capitano di fregata . . . . .	219	+ 20	239	+ 14	253	+ 16	269	..	269
Capitano di corvetta . . . . .	329	..	329	+ 2	331	+ 4	335	..	335
Tenente di vascello . . . . .	810	..	810	..	810	..	810	+ 14	824
Subalterni . . . . .	569	..	569	..	569	..	569	+ 20	589
b) UFFICIALI DI VASCELLO DEL RUOLO SPECIALE									
Capitano di fregata . . . . .	..	..	..	+ 2	2	+ 2	4	..	4
Capitano di corvetta . . . . .	25	+ 1	26	+ 1	27	+ 1	28	..	28
Tenente di vascello . . . . .	146	+ 15	161	+ 20	181	+ 12	193	+ 5	198
Subalterni . . . . .	288	+ 4	292	+ 13	305	+ 16	321	+ 6	327

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 2

CORPO DEL GENIO NAVALE

GRADO	Organici sino al 31 dicembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1946
a) UFFICIALI DEL GENIO NAVALE									
Generale ispettore . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Tenente generale . . . . .	2	+ 1	3	..	3	+ 1	4	..	4
Maggior generale . . . . .	4	+ 1	5	..	5	..	5	..	5
Colonnello . . . . .	22	+ 8	30	+ 4	34	..	34	..	34
Tenente colonnello. . . . .	61	+ 16	77	+ 10	87	+ 7	94	..	94
Maggiore . . . . .	113	+ 8	121	+ 4	125	+ 1	126	..	126
Capitano . . . . .	271	+ 8	279	+ 10	289	+ 15	304	+ 12	316
Subalterni . . . . .	214	+ 3	217	+ 8	225	+ 6	231	+ 6	237
b) UFFICIALI DEL GENIO NAVALE (D. M.) DEL RUOLO SPECIALE									
Tenente colonnello. . . . .	..	..	..	+ 1	1	+ 2	3	..	3
Maggiore . . . . .	15	+ 3	18	+ 2	20	+ 2	22	..	22
Capitano . . . . .	90	+ 14	104	+ 15	119	+ 24	143	+ 5	148
Subalterni . . . . .	179	+ 14	193	+ 19	212	+ 26	238	+ 5	243

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 3

CORPO DELLE ARMI NAVALI

GRADO	Organici sino al 31 di- cembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1943	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1944	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1945	Varia- zioni nel- l'anno	Organici al 31 di- cembre 1946
Generale ispettore . . . . .									
Tenente generale . . . . .	{ a) 3	..	{ a) 3	{ + 1	{ a) 4	{ + 1	{ a) 5	..	{ a) 5
Maggior generale . . . . .									
Colonnello . . . . .	12	+ 4	16	+ 1	17	+ 1	18	..	18
Tenente colonnello . . . . .	28	+ 4	32	+ 4	36	+ 4	40	+ 1	41
Maggiore . . . . .	35	+ 4	39	+ 4	43	+ 5	48	+ 4	52
Capitano . . . . .	104	..	104	+ 14	118	+ 10	128	+ 6	134
Subalterni . . . . .	53	..	53	+ 15	68	+ 16	84	+ 9	93

(a) Di cui uno solo di grado 3° e tutt'al più due di grado 4°.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 4

CORPO SANITARIO

GRADO	Organici sino al 31 dicembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1946
a) UFFICIALI MEDICI									
Tenente generale . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior generale . . . . .	2	+ 2	4	..	4	..	4	..	4
Colonnello . . . . .	14	+ 3	17	+ 2	19	+ 1	20	..	20
Tenente colonnello. . . . .	38	+ 4	42	+ 4	46	+ 4	50	..	50
Maggiore . . . . .	68	+ 2	70	+ 2	72	+ 4	76	..	76
Capitano . . . . .	114	+ 6	120	+ 7	127	+ 7	134	..	134
Tenente . . . . .	67	+ 3	70	+ 3	73	+ 8	81	..	81
b) UFFICIALI FARMACISTI									
Colonnello . . . . .	..	..	..	+ 1	1	..	1	..	1
Tenente colonnello. . . . .	2	..	2	+ 1	3	..	3	..	3
Maggiore . . . . .	3	+ 1	4	..	4	..	4	..	4
Capitano . . . . .	6	+ 1	7	+ 1	8	..	8	..	8
Tenente . . . . .	4	..	4	+ 1	5	..	5	..	5

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA N. 5

CORPO DI COMMISSARIATO

GRADO	Organici sino al 31 dicembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1946
Tenente generale . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior generale . . . . .	2	+ 1	3	..	3	..	3	..	3
Colonnello . . . . .	14	+ 4	18	+ 2	20	+ 1	21	..	21
Tenente colonnello. . . . .	40	+ 6	46	+ 6	52	+ 5	57	..	57
Maggiore . . . . .	63	+ 3	66	+ 1	67	+ 1	68	..	68
Capitano . . . . .	139	..	139	+ 22	161	+ 21	182	..	182
Subalterni . . . . .	76	..	76	+ 15	91	+ 39	130	..	130

TABELLA N. 6

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	Organici sino al 31 dicembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1946
Tenente generale . . . . .	1	..	1	..	1	..	1	..	1
Maggior generale . . . . .	2	+ 1	3	..	3	..	3	..	3
Colonnello . . . . .	16	+ 2	18	+ 2	20	..	20	..	20
Tenente colonnello. . . . .	47	+ 4	51	+ 4	55	+ 4	59	+ 1	60
Maggiore . . . . .	60	+ 2	62	+ 1	63	+ 2	65	+ 1	66
Capitano . . . . .	153	+ 4	157	+ 6	163	+ 9	172	+ 4	176
Subalterni . . . . .	95	..	95	+ 2	97	+ 3	100	+ 1	101

TABELLA N. 7

CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

GRADO	Organici sino al 31 dicembre 1942	1943		1944		1945		1946	
		Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1943	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1944	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1945	Variazioni nell'anno	Organici al 31 dicembre 1946
Capitano . . . . .	215	+ 32	247	+ 16	263	+ 5	268	..	268
Subalterni . . . . .	457	+ 68	525	+ 23	548	+ 10	558	..	558

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare. (2203)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge, il Regio decreto-legge 23 ottobre 1942-XX, n. 1195, riguardante l'aumento delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia e alle medaglie al valor militare.

